SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1995, n. **349.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n.719, 25 febbraio 1995, n. 48, e 29 aprile 1995, n. 132.

Art. 2.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1° febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996.

2. I termini di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 1° luglio 1995, ferma restando la validità degli atti già compiuti. Fino al 29 febbraio 1996 possono essere validamente espletati gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme di cui al precedente periodo, i cui termini siano già scaduti alla data del 30 giugno 1995 e sempreché siano riferiti a crediti iscritti in ruoli la cui prima od unica rata sia scaduta successivamente al 1° gennaio 1993. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda espletare gli atti e gli adempimenti di cui al precedente periodo relativamente a crediti già compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in domande di rimborso o di scarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo revoca dette domande entro il 30 settembre 1995 con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, su dette domande di rimborso.

3. Le disposizioni, contenute nell'articolo 12, commi da 5 a 5-*quater*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 1995 relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1993, n. 96. A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge 24 marzo 1993, n. 75, e del 30 aprile 1993 previste dai citati articoli 12, commi da 5 a 5-*quater*, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993, e 5 del citato decreto ministeriale 23 aprile 1993 sono differite rispettivamente, a quella di entrata in vigore della presente legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai commi 5 e 5-*bis* è triplicata.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 75, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole: «sei mesi» e «dieci mesi» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «diciotto mesi» e «ventidue mesi»;

b) all'articolo 77, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

c) all'articolo 82, comma 1, è soppressa la lettera *d)*.

5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche alle procedure esecutive per crediti iscritti a ruolo per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, non siano scaduti i termini di presentazione della eventuale domanda di rimborso o di discarico.

6. I termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono sospesi durante il periodo di gestione del commissario governativo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 250

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « differito al 31 luglio 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « differito al 30 settembre 1995 »;

al comma 4, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « è prorogato al 31 dicembre 1996 »;

al comma 9, secondo periodo, le parole: « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 » *sono sostituite dalle seguenti:* « già in vigore »;

al comma 10, le parole: « degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1, » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 56, comma 7, »;

al comma 11, ultimo periodo, le parole: « di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » *sono sostituite dalle seguenti:* « precedentemente in vigore. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995 »;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:

« 11-*bis*. Per gli anni 1994 e 1995, il termine per la denuncia e il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1995 »;

al comma 13, le parole: « è differito al 30 giugno 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « è differito al 30 settembre 1995 »;

al comma 14, le parole: « di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » *sono sostituite dalle seguenti:* « precedentemente in vigore, qualora non diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995 »;

il comma 17 è soppresso;

dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:

« *27-bis.* Al comma 1, lettera *e),* dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995". Per i soggetti che deliberano lo scioglimento o la trasformazione tra il 1° giugno 1995 e il 31 ottobre 1995 resta ferma l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 30 della citata legge n. 724 del 1994 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis.* – *(Modifica dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).* — *1.* All'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e aggiunto il seguente comma:

"8-*bis.* Non concorrono a formare il reddito di cui alla lettera *g)* dell'articolo 47 le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi" ».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Per gli errori compiuti fino al 30 aprile 1995 in sede di effettuazione delle operazioni previste dal comma 1 dell'articolo 46 e dal comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché dagli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dai quali non derivino variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di liquidazione annuale, si applica la sanzione prevista dal comma 5 dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con le modalità previste dal comma 1 dello stesso articolo sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 ottobre 1995 ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis.* – *(Rimborsi IVA).* — *1.* Per l'estinzione dei crediti di imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere

ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento dal 1° gennaio 1996, durata dieci anni, per l'importo massimo di lire 400 miliardi, al cui onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. All'onere derivante dalla relativa spesa per interessi, valutata in lire 44 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1995 secondo le disposizioni di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti contenuti nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 ».

All'articolo 4, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie ».

All'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. E in ogni caso consentito applicare le disposizioni del presente articolo in sede di dichiarazione dei redditi, per il periodo d'imposta in corso al 29 dicembre 1994, anche in deroga all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

« ART. 5-*bis*. – *(Modalità applicative dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).* — *1.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la quota parte di cui alla lettera *b)* è determinata, per i membri del Parlamento nazionale, in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi; tale rapporto si considera in ogni caso non superiore ai due quinti ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 8.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1904):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro delle finanze (FANTOZZI) il 29 giugno 1995.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 30 giugno 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 e 5 luglio 1995.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 luglio 1995.

Esaminato dalla 6ª commissione l'11 e 19 luglio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 27 luglio 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2995):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 28 luglio 1995, con pareri delle commissioni I, III, V, VIII, IX e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° agosto 1995.

Esaminato dalla VI commissione il 1° agosto 1995.

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1995.

95G0386

LEGGE 8 agosto 1995, n. **350.**

Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Possono accedere alla nomina ad ufficiale e sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI) coloro i quali abbiano prestato il servizio di leva, qualora ne siano obbligati.

Art. 2.

1. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo militare della CRI i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora soddisfatto gli obblighi di leva, sono esonerati, a domanda, da tale obbligo, purché abbiano svolto precedentemente un periodo di servizio, anche a più riprese, nell'ambito del Corpo militare della CRI, di durata complessivamente non inferiore a quella prevista per il servizio di leva.

2. L'esercizio, da parte degli interessati, della facoltà di avvalersi dell'esonero ai sensi del comma 1, deve essere annotato sulla documentazione matricolare dei singoli, custodita dai competenti distretti militari e dalle capitanerie di porto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 725):

Presentato dall'on. PARISI il 20 giugno 1994.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 27 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, V, IX e XII.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 15 settembre 1994 e il 6 ottobre 1994.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 3 maggio 1995.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, l'11 maggio 1995 e approvato il 18 maggio 1995 in un testo unificato con atto n. 753 (VALENSISE ed altri)

Senato della Repubblica (atto n. 1742):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 6 giugno 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 4ª commissione l'11 e 18 luglio 1995 e approvato il 19 luglio 1995

95G0387

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 3), **recante: «Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n. 719, 25 febbraio 1995, n. 48, e 29 aprile 1995, n. 132». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1995, n. 99 del 29 aprile 1995 e n. 150 del 29 giugno 1995).

La medesima legge di conversione, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

Proroga di termini e disposizioni conseguenti

1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è *differito al 30 settembre 1995*. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonché quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto articolo 2-*quinquies*. Per gli atti per i quali è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-*quinquies* sono sospesi, fino alla data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli per ricorrere. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento.

2. Al comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: «17 novembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994».

3. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993.

4. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è *prorogato al 31 dicembre 1996.*

5. Il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1° gennaio 1997. Fino al 31 dicembre 1996 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dai seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.».

6. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è prorogato al 31 dicembre 1996.

7. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

8. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso

decreto legislativo aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

9. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe *già in vigore.*

10. In deroga alle disposizioni *dell'articolo 56, comma 7,* del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

11. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe *precedentemente in vigore. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995.*

11-bis. *Per gli anni 1994 e 1995, il termine per la denuncia e il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1995.*

12. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni».

13. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, *è differito al 30 settembre 1995.*

14. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe *precedentemente in vigore, qualora non diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995.*

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, resta fissato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonché i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Alla stessa data restano, altresì, fissati i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.

16. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole «di norma» sono soppresse.

17. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

18. Le disponibilità in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

19. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è prorogato al 31 dicembre 1995.

20. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonché con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

21. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 20, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente al triennio 1995-1997, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1° gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata nell'anno 1994.

22. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

23. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«*1*. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.».

24. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo le parole: «ai conferimenti dell'azienda», sono inserite le seguenti: «ovvero di rami di essa».

25. I versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni sono esonerati dalle sanzioni di legge.

26. La denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa al 1994 si intende effettuata nei termini anche se presentata entro il 20 luglio 1994.

27. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-*bis*, comma 1, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995»;

b) all'articolo 21, comma 3, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995»;

c) all'articolo 22, comma 11, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995»;

d) all'articolo 43, commi 1, primo periodo, e 3, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

27-bis. *Al comma 1, lettera* e), *dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, converitito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995». Per i soggetti che deliberano lo scioglimento o la trasformazione tra il 1° giugno 1995 e il 31 ottobre 1995 resta ferma l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 30 della citata legge n. 724 del 1994.*

Riferimenti normativi.

— Si riporta il testo dell'art. 2-*quinquies* del D.L. n. 564/1994, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 2-*quinquies (Chiusura delle liti fiscali pendenti)*. — 1. Le liti fiscali, pendenti alla data del *31 dicembre 1994* dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera *b)*, lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera *a)* del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;

e) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'art. 2-*sexies*.

8. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milioni estingue le controversie per l'imposta di cui all'art 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n 359

9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'art 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

11. Al fine della eliminazione delle liti in tema di perdita dei benefici fiscali prevista dall'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo citato è sostituito dal seguente: "L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione".

12. Le liti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernenti il mancato adempimento del disposto dell'art. 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si considerano estinte se il contribuente adempie agli obblighi previsti dallo stesso art. 46, primo comma, ultimo periodo, come modificato dal comma 11 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del D L n 69/1989:

«Art. 12. — Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P R 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati il motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta

2 In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, né sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'art. 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

[3 In caso di accertamento di cui al comma 1, effettuato con le modalità previste dall'art 41-*bis*, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 54, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 602, e successive modificazioni, e dall'art 60 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il contribuente può prestare fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le Casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione mediante polizza fideiussoria].

4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1994, sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonché i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'art. 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria

5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale»

— Il D.P.C M. 23 dicembre 1992 reca «Determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 260/1994, così come modificato dal presente decreto: «1. Il termine previsto dall'art. 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al *31 dicembre 1996*».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/1993: «1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990 Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

— Il D.M 20 gennaio 1990 reca «Revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano».

— Il D.Lgs. n. 568/1993 reca «Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75».

— Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 9 del D.L. n 557/1993, come modificato dal presente decreto: «11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 22 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. *A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La sudetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75*».

— Si riporta il testo dei commi 8 e 9 del D.L. n. 557/1993:

«8. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3.

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'art. 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75».

— Il D Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, reca «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Si riporta il testo degli articoli 25 e 27 del D.Lgs. n. 507/1993:

«Art. 25 *(Gestione del servizio)*. — 1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune.

2. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposta azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32.

3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione».

«Art. 27 *(Durata della concessione)*. — 1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo».

— Si riporta il testo dell'art 36, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993: «2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994».

— Si riporta il testo dell'art. 56 del D.Lgs. n. 507/1993:

«Art. 56 *(Disposizioni transitorie e finali)* — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.

2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50 000.

5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono otenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art 32, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreché il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

8. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.

9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.

11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

11-*bis*. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento»

— Si riporta il testo dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993:

«Art. 32 *(Albo dei concessionari)*. — 1. Presso la direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze è istituito l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali.

2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti iscritti, è costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una commissione composta:

a) dal direttore centrale per la fiscalità locale, con funzione di presidente,

b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso la direzione generale dell'amministrazione civile,

c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al servizio dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

d) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali,

f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalità locale, con profilo professionale appartenente almeno all'ottavo livello funzionale, che può essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di segretario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5 dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione»

— Si riporta il testo dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993.

«Art. 50 *(Denuncia e versamento della tassa)*. — 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2 L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo In mancanza di variazioni nelle occupazioni. il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4

3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

5-*bis*. La tassa, se di importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse, qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8

5-*ter*. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-*bis* è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995 Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995»

— Si riporta il testo dell'art. 33 del D Lgs n 507/1993, così come modificato dal presente decreto·

«Art 33 *(Iscrizione nell'albo)*. — 1. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone fisiche e società di capitale aventi capitale interamente versato.

1-bis *Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili, tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni.*

2. L'iscrizione nell'albo è subordinata al riconoscimento, nei confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della società, di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 dell'art 29, nonché della capacità tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei tributi comunali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacità finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all'entità delle garanzie fornite o del capitale sociale Per il passaggio alla categoria superiore è comunque indispensabile la capacità tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi.

4. È fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione di pubblicità, tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n 15, ovvero deve essere prevista nello statuto della società.

5 La direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze può disporre d'ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione.

6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla cancellazione dall'albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all'art 32»

— Si riporta il testo dell'art. 72 del D Lgs. n. 507/1993:

«Art 72 *(Riscossione)* — L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3 Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre

4 Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

5 Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubbica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n 1175, e successive modificazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 58 del D.Lgs. n. 507/1993:

«Art 58 *(Istituzione della tassa)*. — Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'art 60, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi; i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti».

— Si riporta il testo dell'art. 113 del D Lgs. n. 43/1988.

«Art 113 *(Durata della concessione)*. — Per il primo periodo di gestione la durata della concessione è quinquennale».

— Si riporta il testo dell'art 101 del D.P.R n. 43/1988.

«Art 101 *(Registro cronologico e bollettario)*. — 1. L'ufficiale di riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello stabilito dal servizio centrale della riscossione, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario

2 Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'intendenza di finanza e vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'intendente di finanza.

3. L'ufficiale di riscossione, per ogni pagamento ricevuto ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve rilasciare quietanza da apposito bollettario e comunicarne gli estremi al concessionario».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del D P.R n. 43/1988, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Ambiti territoriali della concessione del servizio)*. — 1. Il servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate e dei proventi indicati all'articolo 2 è affidato, nei singoli ambiti territoriali, determinati con decreto del Ministro delle finanze, in concessione amministrativa ai soggetti di cui all'articolo 31, ai quali è attribuita la qualità di agenti della riscossione. Tale decreto dovrà stabilire, nell'ipotesi di ambiti interprovinciali, gli uffici delle amministrazioni competenti ai fini dei rapporti con i concessionari.

2. La determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni deve essere effettuata individuando, per aree a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente, ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili. L'unità medesima può essere individuata anche per ambiti interprovinciali, qualora delimitazioni territoriali di minore estensione comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione.

3. Le modificazioni degli ambiti territoriali di cui al comma 2 devono essere adottate con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio precedente alla data di scadenza delle concessioni relative agli ambiti territoriali interessati dalla modificazione.

4 Per ciascun ambito territoriale il servizio centrale provvede d'ufficio, per i versamenti diretti di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, all'apertura di un conto corrente vincolato a favore del Ministero del tesoro per l'ammontare delle imposte al netto della commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera *a)*».

— Si riporta il testo dell'art 7 del D.L n. 547/1994·

«Art. 7 *(Rimborsi IVA)*. — 1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario

2 A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n 413, e successive norme di attuazione

3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 65 del D.L. n. 331/1993: «5. Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC × NO + 0,97, particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze, 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo, se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonché gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina».

— Si riporta il testo dell'art 7 del D.L. n. 417/1991·

«Art 7 — 1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n 408

1-*bis*. Il prodotto aciclico instaurato a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954, n 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni.

1-*ter*. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al n. 14 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto è pari al 40 per cento di quello indicato al n. 14 della tabella *A* allegata alla citata legge n 700 del 1975, per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80 per cento del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella *A* allegata alla citata legge n. 700 del 1975

1-*quater*. Il regime agevolato di cui al comma 1-*ter* avrà durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

1-*quinquies*. All'onere di cui al comma 1-*ter*, valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

1-*sexies*. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanza da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;

c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche prevista dalla normativa nazionale e comunitaria;

d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P R 23 gennaio 1973, n. 43

1-*septies* Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-*sexies* possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale eslcusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-*sexies*, anche i seguenti compiti:

a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;

b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, asservazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1-*sexies* per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria

1-*octies* L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-*septies*, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-*septies* ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art 78 della legge 30 dicembre 1991, n 413».

— Si riporta il testo dell'art 7 del D L n 534/1987·

Art. 7 — 1 In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino

2. Il contingente contraddistinto dal n 13 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n 700, è incrementato del 70 per cento.

3 Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'art 2 della legge 1° dicembre 1948, n 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.

4 Il regime agevolato della zona di Gorizia di cui al comma 2 è esteso, fino al 31 dicembre 1991, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n 13 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n 700, aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2 Tale agevolazione è altresì estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma»

— Si riporta il testo dell'art 1 della legge n. 489/1993, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. — 1 *Il termine di cui all'art 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995*

2. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì alle operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'art 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, in società finanziarie aventi ad oggetto la determinazione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di società esercenti attività finanziarie o strumentali all'attività delle società partecipate, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

3 Le disposizioni dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle operazioni di fusione tra le società ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell'art 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché alle operazioni di scissione effettuate dai medesimi società od enti, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia

4. Ai fini di quanto previsto all'art 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa, decorso tale termine la conformità si intende accertata. Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto da un ente commerciale, la eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonata in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite.

5. Le disposizioni dell'art. 7, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n 215, si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche.

6 . . . .

7 Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano con riferimento agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro i termini indicati nel comma 1».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 218/1990.

«Art 7 *(Norme fiscali)*. — 1 Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del D P.R 26 ottobre 1972, n 643, e successive modificazioni

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma, non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'art 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera *a)*, le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso art 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

2-*bis* L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-*ter*. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'art. 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'art 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1, 2 per cento della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'art. 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4 Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'art. 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 218/1990, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Fusioni, trasformazioni e conferimenti)*. — 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell'azienda, *ovvero rami di essa*, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'art. 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio».

— Si riporta il testo degli articoli 19-*bis*, comma 1, 21, 22, comma 11, e 43 del D.L. n. 41/1995, come modificati dal presente decreto:

«Art. 19-*bis* *(Sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni I.V.A.)*, comma 1. — Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 1994 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il *31 ottobre 1995* all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformita al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 maggio 1995, con lo stesso decreto sono stabilite modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari».

«Art. 21 *(Fusioni o scissioni societarie)*. — 1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile.

2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio, in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo delle somme stesse.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il *31 ottobre 1995* e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996 Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo».

«Art. 22, comma 11 — L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto Le imposte sostitutive vanno versate entro il *31 ottobre 1995*; a richesta del contribuente tale versamento può essere effettuato in ragione del 50 per cento entro il predetto termine e, per la differenza, in parti uguali entro il 31 gennaio 1996 e il 30 aprile 1996 maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

«Art. 43 *(Tasse automobilistiche)* — 1 Le tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e regionali, l'abbonamento autoradio-TV, da corrispondersi entro il 31 dicembre 1994, ancorché non sia stato ancora notificato processo verbale, possono essere assolte, relativamente ai periodi fissi per i quali non siano state corrisposte, con il pagamento, per ciascuno di detti periodi, entro il *31 ottobre 1995*, di un importo pari all'80 per cento del tributo nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero di un importo pari al 50 per cento dell'ammontare dello stesso qualora l'obbligazione tributaria sia conseguenza dell'omessa o ritardata richiesta di annotazione nei pubblici registri delle formalità previste dalla legge e si provveda a tale annotazione entro il termine stabilito con il decreto di cui al comma 4. Nel caso in cui i tributi siano stati gia parzialmente corrisposti, gli stessi si scomputano dagli importi di cui al precedente periodo».

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il debito per tributo, soprattasse, interessi ed accessori. Il debito è parimenti estinto qualora non siano dovute somme a titolo di tributo. Non si fa luogo a rimborso di somme già corrisposte.

3. Le procedure di riscossione relative alle tasse di cui al comma 1, sono sospese fino al *31 ottobre 1995*.

4. Le modalità per il pagamento delle somme e le modalità e il termine per la richiesta di annotazione di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

5 L'ente, cui è affidata la riscossione delle tasse automobilistiche, provvede alla notifica del processo verbale con raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto che dai pubblici registri risulta intestatario dei veicoli.

5 *bis* e 5-*ter* (*Omissis*)»

— Si riporta il testo dell'art. 30, comma 1, della legge n 724/1994, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 30 (*Società di comodo. Valutazione dei titoli*). — 1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operative se hanno meno di cinque dipendenti e se dal conto economico risultano ricavi, incrementi di rimanenze nonché proventi, esclusi quelli straordinari, inferiori a lire 800 milioni ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'art 113 del D Lgs. 1° settembre 1993, n 385, si considerano soltanto i ricavi e gli incrementi delle rimanenze La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di rimanenze nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano.

a) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;

b) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività,

c) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;

d) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;

e) alle società che entro il *31 ottobre 1995* abbiano formalmente deliberato lo scioglimento o la trasformazione in società commerciali di persone».

Art. 1-*bis*.

Modifica dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. *All'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:*

«*8*-bis. *Non concorrono a formare il reddito di cui alla lettera* g) *dell'articolo 47 le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi*».

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo dell'art. 48 del D P R n. 917/1986, come sopra modificato·

«Art. 48 (*Determinazione del reddito di lavoro dipendente*) — 1 Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dai lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o regolamento aziendale;

b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 10, purché indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta;

c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'art. 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purché indicati nel certificato del datore di lavoro;

d) le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi;

e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 65;

f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festività, nonche i sussidi occasionali;

g) i compensi riversibili di cui alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 47.

3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.

4. Le indennità percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito

5. Le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonché gli assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 40 per cento.

6 . . . .

7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta.

8. Le mance di cui all'art. 47, comma 1, lettera *l)*, costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.

8-bis. *Non concorrono a formare il reddito di cui alla lettera* g) *dell'art 47 le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi*».

— La lettera *g)* del comma 1 dell'art. 47 del medesimo testo unico approvato con D.P.R. n. 917/1986 riguarda le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816.

— Le cariche elettive di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione sono, rispettivamente, quelle di consigliere regionale, provinciale o comunale (art. 114) e di giudice della Corte costituzionale (art. 135).

Art.2.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 3.

Disposizioni in materia di IVA

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo.»;

c) dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*5-ter*. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate.

5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

"*11*. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1° gennaio 1994."».

2. Per l'anno 1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, si considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994.

2-bis. *Per gli errori compiuti fino al 30 aprile 1995 in sede di effettuazione delle operazioni previste dal comma 1 dell'articolo 46 e dal comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché dagli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dai quali non derivino variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di liquidazione annuale, si applica la sanzione prevista dal comma 5 dell'articolo 19-*bis *del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con le modalità previste dal comma 1 dello stesso articolo sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 ottobre 1995.*

3. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli

esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera *e)*, e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal 1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione.».

4. Le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nel periodo dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio 1995, relative a prestazioni di trasporto, devono essere computate, se non già considerate in precedenti liquidazioni, in quella relativa al mese di marzo o al primo trimestre del 1995. Le stesse fatture possono essere computate in detrazione dai committenti nella prima liquidazione da eseguire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Agli effetti dell'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali.

6. Con effetto dalle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il rimborso di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.

7. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, valutate in lire 162,8 miliardi per l'anno 1995 e 3,7 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 155,7 miliardi, a lire 3,7 miliardi ed a lire 3,7 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 7,1 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per l'anno 1995.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 405/1990, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 6. — 1. . . . .

2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27 del D.P R 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto art. 27 del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre

3. Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito: se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'art. 74, quarto comma, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno

3-bis. *In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenerti conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'art. 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n 243 I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'art 27 del citato decreto n 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo.*

4 L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200 000

5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 è soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. Tuttavia, se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso la soprattassa si applica solo se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo.

5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le aziende e gli istituti di credito delegati al pagamento ed i concessionari devono versare comunque non oltre il 30 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre.

5-ter *Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.*

5-quater. *Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n 5 dell'8 gennaio 1994 Sono considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate.*

5-quinquies. *Il comma 11 dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente*

"11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1° gennaio 1994"

6. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'art. 19, secondo comma, lettera *c)*, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art 22 del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è prorogato al 31 dicembre 1993.

7 Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie i termini fissati dall'art 20, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992.».

— Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 25 del D P.R. n. 633/1972:

«Art. 23 *(Registrazione delle fatture)* — Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di emissione.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art 17, del cedente o del prestatore

Se l'altro contraente non è un impresa, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila può essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata».

«Art. 24 *(Registrazione dei corrispettivi)* — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art 21, sesto comma, e, distintamente, all'art 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissioni di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

«Art. 25 *(Registrazione degli acquisti)* — Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui è venuto in possesso

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila, che non siano relative a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o dell'arte o professione, può essere annotato, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile, complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative e prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizione o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo».

— Si riporta il testo dell'art. 15 del D.L. n. 155/1993:

«Art. 15 *(Versamenti di acconto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).* — 1 La misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, modificato dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, del 65 e 70 per cento è unificata ed elevata all'88 per cento

2. Nell'anno 1993, se per il calcolo dell'acconto sono assunti i versamenti relativi al mese di dicembre o all'ultimo trimestre dell'anno 1992, ovvero alla dichiarazione annuale per tale anno, l'ammontare che ne risulta deve essere aumentato, a seconda che trattasi di contribuenti con liquidazione a cadenza mensile, ovvero con liquidazione a cadenza trimestrale, di un importo pari all'88 per cento di un dodicesimo, ovvero di un quarto dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni da altri Stati membri della Comunità economica europea registrate o soggette a registrazione nel corso dell'anno.

3. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è ammessa in detrazione con le modalità e i termini indicati negli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633. L'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari, annotati nel registro di cui all'art 25 del citato decreto n. 633 del 1972 , nel mese di dicembre 1993, ovvero nell'ultimo trimestre dell'anno 1993, se trattasi dei contribuenti di cui agli articoli 33, 73 e 74 dello stesso decreto, deve essere indicato distintamente nella relativa dichiarazione annuale ed è computabile in detrazione solo nelle liquidazioni periodiche relative all'anno 1994, in misura pari ad un dodicesimo per ogni mese»

— Si riporta il testo dell'art 27 del D P.R. n. 633/1972:

«Art. 27 *(Liquidazione e versamenti mensili)* — Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art 23 o del registro di cui all'art 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso per il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26

Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attività, dalla seconda liquidazione periodica dell'anno.

Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 113 quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima

Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale».

— Il D.M 30 dicembre 1993 reca norme su «Apertura e aggiornamento dei conti fiscali»

— Si riporta il testo dell'art 14 della legge n 537/1993, così come modificato dal presente decreto

«Art 14 *(Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile)*. — 1. Nell'art. 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) nel secondo comma sono soppresse le parole da ", il loro ammontare" fino a: "statuto regionale",

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi·

"La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato.

I rimborsi effettuati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994".

2. Il comma 11 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'erario

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art 50, comma 2, le parole: "posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero" sono soppresse,

b) nell'art. 50, comma 8, primo periodo, le parole: "ridotto del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 5 per cento", al secondo periodo, le parole: "ridotto del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti. "ridotto del 25 per cento";

c) nell'art. 54, il comma 4 è sostituito dal seguente.

"4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.";

d) nell'art. 55, comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente·

"*b)* i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.";

e) nell'art. 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.";

f) nell'art. 62, comma 4, le parole: ", agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice" sono soppresse;

g) nell'art 67, comma 8-*bis*, le parole· "e le spese di impiego e manutenzione" sono sostituite dalle seguenti: "e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione",

h) nell'art. 73, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente "Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione ", nello stesso comma, le parole "quarto esercizio" sono sostituite dalle seguenti. "terzo esercizio.",

i) nell'art. 95, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione del comma 3 dell'art 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.";

l) nell'art. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.".

4. Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci

6. Nell'art. 25-*bis*, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite" sono sostituite dalle seguenti: "commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite"

7. Le disposizioni del comma 3, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)* e *l)*, si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3, lettera *c)*, si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera *d)*, si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993 La disposizione del comma 3, lettera *h)*, si applica per gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 6 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge

8 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) nell'art 4, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età, e per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale",

b) nell'art. 10, primo comma, il numero 20) è sostituito dal seguente·

"20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale";

c) nell'art. 19, secondo comma, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera *e)* dell'allegata tabella *B*, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni,

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni,

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli già indicati nell'art 26, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio",

d) nell'art 19, secondo comma, lettera *e)*, le parole "nei pubblici esercizi" sono sostituite dalle seguenti ", con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,";

e) nell'art 34, dopo il primo comma, è inserito il seguente "La detrazione non è forfettizzata per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA, ovvero da atto assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari"

9. Le disposizioni dell'art 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996

10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

11 *Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1° gennaio 1994.*

12 Sono abrogati l'art 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n 190, l'art 1, nono comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n 47, l'art 3-*terdecies* del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, nonché l'art. 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

13. All'art. 5, secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n 306, le parole. "che abbiano impostato i propri impianti" sono sostituite dalle seguenti. "che abbiano ottenuto il decreto di approvazione del progetto e di assegnazione delle aree".

14 All'art 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'art 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale".

15. Le disposizioni di cui all'art 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali è stato introdotto dall'art 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal 1° gennaio 1994 e quelle del comma 15 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.

17 All'art. 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, dopo le parole. "e dai membri della Corte costituzionale" sono inserite le seguenti "nonché i vitalizi di cui al secondo comma dell'art 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600".

18. Il comma 6-*bis* dell'art 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n 154, è abrogato »

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze n. 567/1993:

«Art. 5 *(Termini per i versamenti effettuati dagli intestatari di conto fiscale)* — 1. Le ritenute alla fonte effettuate a norma degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, sono versate, dagli intestatari di conto fiscale, al concessionario del servizio di riscossione o, in alternativa, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende o istituti di credito di cui al successivo art 7 entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute stesse sono state operate.

2. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, sono effettuati entro il giorno diciotto di ciascun mese.

3. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuati entro il giorno tre del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari

4 I soggetti di cui all'art. 74, comma 4, dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuano la liquidazione ed il versamento relativi all'ultimo trimestre solare entro il giorno tre del mese di febbraio.

5. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto previsto dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n 405, e successive modificazioni è effettuato entro il giorno quindici del mese di dicembre di ciascun anno.

6. Restano fermi tutti gli altri termini di versamento delle imposte affluenti sul conto fiscale previsti dalle vigenti disposizioni.».

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del D L n. 331/1993:

Art 46 *(Fatturazione delle operazioni intracomunitarie)*. — 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 e per le prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8 non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'art 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dello Stato membro di appartenenza, in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera *c)*, nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'art. 41, comma 1, lettera *b)*, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4 Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, o committente delle prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1, con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.».

«Art 47 *(Registrazione delle operazioni intracomunitarie)*. — 1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art 38, commi 2 e 3, lettere *a)* e *b)*, e alle operazioni di cui all'art 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'art 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dei precedenti periodi, anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.

2. I contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.

3. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'art 46, comma 5.

4 Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato ».

— Si riporta il testo dell'art. 28 del D.P R. n. 633/1972:

«Art. 28 *(Dichiarazione annuale)*. — Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'art. 19-*bis*.

Dalla dichiarazione devono risultare:

1) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate per l'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 devono indicare come ammontare imponibile quello dei corrispettivi registrati nell'anno precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27;

2) l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate, registrate ai sensi degli articoli 23 e 24 per l'anno precedente;

3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali è ammessa la detrazione prevista nell'art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare delle relative imposte e quello delle rettifiche di cui all'art. 19-*bis*,

4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo conto anche delle variazioni registrate a norma dell'art. 26,

5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'art. 27 e gli estremi delle relative attestazioni.

Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al primo comma, può includere nel modello la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari.

Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale.

La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.».

— Si riporta il testo dell'art. 74 del D.P R. n. 633/1972, come modificato dal presente decreto:

«Art. 74 (*Disposizioni relative a particolari settori*). — In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta·

a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525,

c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa. del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993, del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale, qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute,

d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attività di trasporto;

[*e-bis)* per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP].

Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusioni tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente

La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), *e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, a decorrere dal 1º aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione.*

Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7) dell'art 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attività, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'art 19 è forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalità anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione. di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25, per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare: l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le presazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n 398.

Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.

Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa.

Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita non è detraibile Gli esercenti le dette

agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'art. 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all'art. 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli stessi»

— La legge n 298/1974 reca «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»

— Si riporta il testo dell'art 30 del D P.R n. 633/1972

«Art. 30 (*Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza*) — La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art 27 deve essere versata in unica soluzione entro il 5 marzo di ciascun anno

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'art 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione·

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni,

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate,

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemrnte operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art 17.

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso

Agli effetti della norma di cui all'art 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti»

Art. 3-*bis*.
Rimborsi IVA

1. *Per l'estinzione dei crediti di imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento dal 1° gennaio 1996, durata dieci anni, per l'importo massimo di lire 400 miliardi, al cui onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. All'onere derivante dalla relativa spesa per interessi, valutata in lire 44 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1995 secondo le disposizioni di cui all'art. 38-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.*

2. *Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti contenuti nell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.*

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo dell'art. 11 del D L n 16/1993:

«Art 11 — 1 I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto non evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'art 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto art. 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993, le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993, gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994, l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7 500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993.

2-*bis* La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993, per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994 L'estinzione di tali crediti di imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi, nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accettata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate entro il 30 novembre 1993 Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono

determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti di imposta comprensivo degli interessi In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza e aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-*bis* dell'art. 10.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo dell'art. 38-*bis* del D.P.R. n 633/1972.

«Art. 38-*bis* (*Esecuzione dei rimborsi*). — I rimborsi previsti nell'art 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dello stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il perodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'art. 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del D.L 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 6 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo».

Art. 4.

Energia elettrica impiegata negli opifici industriali

1. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. *Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurghiche e delle fonderie.*

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo dell'art. 6 del D L n 511/1988:

«Art. 6. — 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 8.1 e 8.2 dell'art 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2 Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 28 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, quali risultano fissati nelle tariffe vigenti odottate dal comitato interministeriale dei prezzi;

b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.

3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.

6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai commi ed alle province al medesimo titolo.

7 Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a «Ministero del tesoro. somme da devolversi a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministero dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del D.L n. 332/1989:

«Art 4. — 1. Ferme restando le addizionali di cui all'art 6 del D L 28 novembre 1988, n 511, convertito, con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n 20, per ogni kWh di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case 8 lire,

b) per qualsiasi uso nelle seconde case· 11,50 lire,

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diverse dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW. 7 lire,

d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3 000 kW 10,5 lire;

e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese autoproduzione· 4 lire

2. Sono esclusi dalla addizionale di cui al comma 1, lettera *a)*, i consumi effettuati nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata, fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

3. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono all'addizionale di cui al comma 1; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

4 L'addizionale di cui al comma 1 si applica a partire dalle fatturazioni, anche d'accordo, effettuate dalle imprese distributrici dell'energia elettrica dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto successiva alla predetta data.

5. L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata nell'apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'art 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n 20 Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio statale per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990»

Art. 5.

Scarti di emissione

1. Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto determinata dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto o in parte determinabile in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data.

2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui al comma 1 difformi da quello previsto nell'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, la differenza già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo per la parte riferibile all'intero periodo di possesso. A tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio.

2-bis. *È in ogni caso consentito applicare le disposizioni del presente articolo in sede di dichiarazione dei redditi, per il periodo d'imposta in corso al 29 dicembre 1994, anche in deroga all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo dell'art 56 del T.U.I R. (D.P R. 917/1986):

«Art 56. *(Dividendi e interessi).* — 1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

2. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 44.

3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere *a), b)* e *h)* del comma 1 dell'art 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale

3-*bis* [Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela, nè per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attività in società di persone].

3-*ter* Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti contro termine» che prendono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio

4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto

(Omissis)».

— Si riporta il testo dell'art 75 del T.U I R (D.P.R n. 917/1986):

«Art 75. *(Norme generali sui componenti del reddito d'impresa).* — 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i

ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà,

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze, concorrono a formare il reddito anche se non risultano, imputati al conto dei profitti e delle perdite.

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 63.

5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 art. 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.

6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione se la registrazione è stata omessa o e stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarità meramente formali»

Art. 5-*bis*.

Modalità applicative dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

1. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la quota parte di cui alla lettera* b) *è determinata, per i membri del Parlamento nazionale, in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi; tale rapporto si considera in ogni caso non superiore ai due quinti.*

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge n. 724/1994·

«Art. 26. *(Soppressione di regimi fiscali particolari).* — 1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti.

a) le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;

b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore e già assoggettate a ritenute fiscali

2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'art. 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e l'art. 19 della legge 27 dicembre 1985, n 816».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza

Si trascrive il testo dell'art 2 della legge di conversione·

«Art 2. — 1 Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'art. 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'art. 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1° febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996

2. I termini di cui all'art. 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 1° luglio 1995, ferma restando la validità degli atti già compiuti. Fino al 29 febbraio 1996 possono essere validamente espletati gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme di cui al precedente periodo, i cui termini siano già scaduti alla data del 30 giugno 1995 e sempreché siano riferiti a crediti iscritti in ruoli la cui prima od unica rata sia scaduta successivamente al 1° gennaio 1993. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda espletare gli atti e gli adempimenti di cui al precedente periodo relativamente a crediti già compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in domande di rimborso o di scarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo revoca dette domande entro il 30 settembre 1995 con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, su dette domande di rimborso.

3. Le disposizioni, contenute nell'art. 12, commi da 5 a 5-*quater*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 1995 relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1993, n. 96. A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge 24 marzo 1993, n. 75, e del 30 aprile 1993 previste dai

citati articoli 12, commi da 5 a 5-*quater*, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n 75 del 1993, e 5 del citato decreto ministeriale 23 aprile 1993 sono differite rispettivamente, a quella di entrata in vigore della presente legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai commi 5 e 5-*bis* è triplicata.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art 75, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole: «sei mesi» e «dieci mesi» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «diciotto mesi» e «ventidue mesi»;

b) all'art. 77, comma 1, le parole· «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

c) all'art. 82, comma 1, è soppressa la lettera *d)*.

5 Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche alle procedure esecutive per crediti iscritti a ruolo per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, non siano scaduti i termini di presentazione della eventuale domanda di rimborso o di discarico.

6. I termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono sospesi durante il periodo di gestione del commissario governativo».

Con riferimento alle disposizioni soprarichiamate ovvero modificate.

Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare.

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge, ·

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Si riporta il testo dell'art. 97 del D.P.R. n. 602/1973:

«Art 97 (*Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruolo*). — Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000.

Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità.

Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma.

La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purché si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente.

Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica.

Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e veriche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni.

La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacità prevista nell'art. 2641 del codice civile nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma del codice penale».

Si riporta il testo degli articoli 75 e 77 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, così come sopra modificati, e dell'art. 41 dello stesso D.P.R. n 43/1988·

«Art. 75 (*Termini per l'espletamento della procedura esecutiva*). — 1. Ai fini del rimborso, ovvero del discarico di cui all'art 90, il concessionario deve dimostrare di aver proceduto:

a) con l'espropriazione mobiliare entro *diciotto mesi* dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata, ovvero entro diciotto mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosità del contribuente si è manifestata dopo la scadenza della seconda rata, ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero di rate non superiore a due;

b) con l'espropriazione immobiliare entro *ventidue mesi* dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo.

Quando si tratta di residui della precedente gestione il termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi.

2 Il concessionario deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi è stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria è stato eseguito entro quattro mesi.

3. Quando ha proceduto a norma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario deve dimostrare di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle occorrenti notizie.

4. Al concessionario delegato si applicano i termini di cui ai commi 1 e 2, che decorrono, tranne il secondo termine indicato al comma 2, dal giorno in cui ha ricevuto la delega.

5. Nei termini di cui ai precedenti commi non vanno computate le sospensioni della riscossione e degli atti esecutivi.

6. Nei casi di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi, i termini stabiliti al comma 1 per esperire le procedure esecutive ivi previste sono prorogati di quattro mesi se alla data di scadenza della sospensione stessa residua un tempo inferiore a due mesi per esaurire le predette procedure.

7. Se alla data di scadenza della sospensione mancano meno di due mesi al compimento dei termini previsti nei commi 2 e 3, il concessionario deve dimostrare che l'esecuzione presso terzi è stata iniziata e la delega è stata inviata entro due mesi dalla data di scadenza dell'ultimo provvedimento di sospensione.

8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano anche alle procedure già sospese nei confronti del concessionario delegato».

«Art 77 *(Presentazione della domanda di rimborso).* — 1 La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso il ruolo entro *ventiquattro mesi* da quello di scadenza dell'ultima rata.

2. Quando il concessionario prova che la procedura esecutiva si è protratta oltre il termine di sui al comma 1 per causa non imputabile a lui o al concessionario delegato la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura è stata compiuta.

3. Se la procedura di fallimento è ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata dopo che è divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento e comunque entro quattro mesi dalla sua pubblicazione nel Foglio annunzi legali.

4. Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa o la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, è ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i creditori

5. In caso di concordato preventivo o fallimentare la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del concordato.

6. In caso di concordato preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai creditori la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data del provvedimento con il quale il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato.

7. In caso di eredità accettata con beneficio di inventario o di separazione dei beni chiesta dai creditori, ovvero di eredità giacente, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata nel termine di quattro mesi dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Foglio annunzi legali dello stato di graduazione, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami proposti.

8. In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in ruoli diversi.

9. Uno degli esemplari della domanda, con l'indicazione da parte dell'ufficio finanziario o dell'ente della data di presentazione, è restituito al concessionario in segno di ricevuta.

10 La domanda può anche essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la presentazione si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata è consegnata all'ufficio postale»

«Art. 41 *(Cambiamento di gestione).* — 1. Quando interviene cambiamento di gestione, non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, il precedente concessionario deve completare la riscossione delle entrate iscritte nei ruoli di qualsiasi specie interamente scaduti prima del cambiamento di gestione avvalendosi, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, della procedura coattiva di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche per le rate scadute comprese in ruoli non interamente scaduti, fermo restando che per la riscossione delle rate non ancora scadute alla data di cambiamento di gestione verranno formati separati ruoli in carico al nuovo concessionario.

3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, quando interviene cambiamento di gestione, le entrate sono iscritte in ruoli separati comprendenti rispettivamente le rate che scadono prima del cambiamento di gestione e quelle che scadono successivamente»

Si riporta il testo dell'art. 86 del D.P.R n. 43/1988:

«Art. 86 *(Sgravio provvisorio).* — 1. Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza, il concessionario, se la domanda è stata presentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al 90 per cento dell'importo della domanda Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, su richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in misura pari al 100 per cento dell'importo della domanda.

2 Quando la domanda di rimborso è stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi dell'art. 83, comma 2, lo sgravio provvisorio non può essere autorizzato che dal servizio centrale.

3. Lo sgravio, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, è disposto con provvedimento dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria o dell'ente creditore e deve essere comunicato al concessionario e all'intendente di finanza e da questo alla ragioneria provinciale dello Stato.

4 Per le entrate non erariali il provvedimento di cui al comma 3 deve essere comunicato al cassiere dell'ente creditore.

5. L'importo dello sgravio provvisorio è imputato a diminuzione del carico dei ruoli che il concessionario deve versare alla prima scadenza utile. In caso di incapienza, la differenza è imputata a diminuzione del versamento delle entrate per versamenti diretti. L'importo della somma da portare in diminuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti è determinato dall'intendente di finanza con decreto».

Si riporta il testo dell'art. 12, commi da 5 a 5-*quater*, del D.L. n 16/1993:

«5 Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-*ter* del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del D P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993. alla competente intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso

5-*bis*. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni.

5-*ter*. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-*bis*, del D L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sempreché le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interessse del 20 per cento annuo

5-*quater* Della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Si riporta il testo dell'art. 5 del D.M 23 aprile 1993:

«Art. 5. — 1. Le infrazioni, diverse da quelle relative ai versamenti, commesse dai concessionari del servizio di riscossione negli anni 1990, 1991 e 1992 e per le quali non sia stato notificato al 24 marzo 1993 il relativo verbale di contestazione, non comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, qualora i concessionari provvedano a versare, entro il 30 aprile 1993, la somma di tre milioni di lire per ciascun anno o frazione di esso.

2 Qualora alla data del 24 marzo 1993 sia stato notificato verbale di contestazione o sia stato già adottato un provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria, la controversia si estingue se il concessionario provvede al pagamento della somma di lire quattro milioni per ciascun anno di gestione in cui sono state contestate le infrazioni o, se superiore, del 10% della pena pecuniaria già irrogata.

3. La definizione, ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, della legge 24 marzo 1993, n. 75 delle infrazioni riguardanti gli omessi o ritardati versamenti, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno oggetto di accertamento, presuppone che alla data del 30 aprile 1993 risultino comunque effettuati i versamenti stessi e che entro la stessa data venga corrisposta una somma a titolo di interesse da calcolarsi in ragione del 20% annuo, sull'importo non versato alla prescritta scadenza

4. La domanda di definizione di cui ai commi precedenti, deve essere presentata alla competente intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 1993, essa va redatta in carta da bollo sulla base dello schema allegato al presente decreto e deve essere trasmessa in copia, con i relativi allegati, al Ministero delle finanze - Servizio centrale della riscossione.

5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata di cui commi precedenti, deve essere effettuato sul capitolo del bilancio dello stato contrassegnato dal n 2359, mediante versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante conto corrente postale alla stessa intestato. In quest'ultima ipotesi alla domanda di definizione deve essere allegata l'attestazione dell'eseguito versamento, salvo l'obbligo di trasmettere alla competente intendenza di finanza la quietanza che sarà rilasciata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Per le somme di pertinenza di enti diversi dallo Stato il versamento deve essere effettuato direttamente agli enti stessi».

Si riporta il testo dell'art. 82 del D.P.R. n 43/1988, così come sopra modificato·

«Art. 82 *(Perdita del diritto al rimborso)*. — 1. Il concessionario decade dal diritto al rimborso:

a) quando ha presentato la domanda di rimborso o ha proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti;

b) quando gli atti della procedura esecutiva risultano viziati da irregolarità salvo che egli non dimostri che l'irregolarità non ha influito sull'esito della stessa procedura;

c) quando la mancata riscossione è dovuta a fatto imputabile al custode dei beni pignorati; in tal caso il diritto al rimborso spetta per l'ammontare che eccede il valore dei beni pignorati;

d) *(soppressa)*

2 Se la perdita del diritto al rimborso è causata da fatto imputabile al concessionario delegato, il delegante ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo con le procedure previste dagli articoli 56 e seguenti.

3 La disposizione di cui al comma 2 si applica anche quando il concessionario dichiarato decaduto o revocato ha perso il diritto al rimborso delle somme anticipate, ai sensi dell'art 74, comma 2, per fatto imputabile al concessionario o al delegato provvisorio succedutogli».

95A4999

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE Miacel n. 11/95 (prot. n. 09503492/15100-2020).

Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575: «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione delle patenti di guida». Aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza o di abitazione.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario della provincia di Trento

Al commissario della provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile

e, per conoscenza·

All'I S.T.A T. - Viale Liegi - Roma

All'A N.C I - Via dei Prefetti - Roma

All'A.N.U.S.C.A p.zza XX Settembre 3 - C S. Pietro Terme

Al gabinetto del sig. Ministro

Il regolamento in oggetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1994, ha trasferito le competenze in materia di rilascio e duplicazione della patente di guida dal Ministero dell'interno al Ministero dei trasporti e della navigazione, apportando al contempo modifiche di rilievo alle formalità connesse.

In particolare l'art. 3 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica in questione, devolvendo talune attività finora svolte dalle prefetture ai comuni, ha inteso semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

La novità principale consiste nel fatto che al momento del trasferimento di residenza o di abitazione l'utente viene posto in condizione di assolvere contestualmente gli obblighi connessi al possesso della patente di guida.

La semplificazione è evidente: l'utente potrà espletare le formalità suddette presso gli uffici del proprio comune, fornendo alcune indicazioni relative alla sua condizione di titolarità di patente e dimostrando l'avvenuto versamento dei relativi diritti.

In tal modo si realizza un considerevole avvicinamento del servizio al cittadino, che non dovrà più spostarsi nel capoluogo di provincia, sede della prefettura, ma bensì in comune.

Ciò premesso, per una migliore operatività degli uffici di anagrafe ed applicazione della normativa in questione, il cui inizio è previsto per il 1° ottobre c.a, giusto il disposto dell'art. 2 del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti, si forniscono le seguenti indicazioni.

1. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA OD AL CAMBIO DI ABITAZIONE

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica nel comune di immigrazione o del cambio di abitazione nel comune residenza, qualora si tratti del trasferimento di un'intera famiglia anagrafica, l'intestatario della scheda compilerà il modello trasmesso in allegato (allegato 1) contenente i dati anagrafici dei componenti in possesso di una qualsiasi patente di guida.

Nella fase iniziale tale modello sarà riprodotto in fotocopia e, successivamente, verrà messo a disposizione dei comuni dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.

Se i trasferimenti, di residenza o di abitazione, riguardano un solo componente la famiglia anagrafica e, quindi, l'uscita dalla stessa, la dichiarazione e la compilazione del modello verranno effettuati dall'interessato.

Si precisa che il modello non deve essere sottoscritto e, pertanto, non necessita di alcuna autenticazione nè di apposizione di marche da bollo.

Lo stesso va possibilmente compilato a macchina ovvero a stampatello.

Il modello comprende una parte staccabile che va riempita a cura del richiedente. Tale parte, timbrata e firmata dall'operatore comunale, viene consegnata all'utente, che la conserva unitamente alla patente di guida, quale dimostrazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di trasferimento di residenza o di abitazione al competente ufficio comunale, in attesa di ricevere il tagliando di cui all'art. 116, comma 11, del codice della strada, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575.

Si ricorda che, nel caso di trasferimento in Italia con provenienza da Stato estero, non è possibile attivare le procedure indicate in questa circolare, poiché la patente estera deve essere oggetto di conversione in patente italiana secondo le disposizioni vigenti.

In caso di variazioni accertate di ufficio, l'ufficiale di anagrafe deve invitare l'utente non solo a rendere le dichiarazioni anagrafiche ma altresì a presentare i modelli contenenti i dati relativi ai titolari di patente e l'avvenuto versamento dei diritti dovuti.

Per quanto riguarda i senza fissa dimora la procedura può essere applicata soltanto nel caso di riscontrato trasferimento volontario in altro comune. Infatti per alcune particolari categorie di persone nei cui confronti non è riscontrabile il requisito della dimora abituale, la legge anagrafica n. 1228 del 24 dicembre 1954 ha preso in considerazione un solo comune, e cioè quello eletto a domicilio dall'interessato ovvero quello di nascita.

Pertanto soltanto nel caso in cui, a seguito di dichiarazione resa dall'interessato sul venire meno della condizione di soggetto senza fissa dimora consistente cioè nel richiedere l'iscrizione anagrafica in un determinato comune, dovrà procedersi ad applicare la procedura sopra descritta.

1.2. EFFETTUAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO AI SENSI DELLA LEGGE N 870/1986.

L'ufficiale d'anagrafe che riceve il modello o i modelli inerenti il possesso della patente di guida verificherà, ai sensi dell'art. 116, comma 11, del codice della strada, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 575/94, la regolarità dei versamenti previsti dal punto 2 della tabella 3 allegata alla legge 1° novembre 1986, n. 870, in tema di certificazione della conferma di validità della patente (codice operazione 2A).

Tale controllo dovrà essere limitato all'ammontare dell'importo che attualmente è di L. 10.000, da versare nel c.c. postale 9001 per ciascun componente la famiglia anagrafica in possesso di patente.

Nessun controllo dovrà essere effettuato dall'ufficiale di anagrafe in relazione alla validità della patente, essendo l'uso della stessa rimessa alla responsabilità del titolare.

I versamenti potranno essere così effettuati:

un bollettino di c.c. postale prestampato recante una barra obbliqua di colore azzurro, in distribuzione gratuita presso gli uffici provinciali M.C.T.C.;

un bollettino di c.c. postale non prestampato, recante la finca di ricevuta e quella di attestazione, da intestare alla Direzione generale della motorizzazione civile e T.C., c.c. postale n. 9001, in distribuzione gratuita presso gli uffici postali.

Eventuali variazioni in ordine all'importo di cui sopra verranno tempestivamente comunicate dalla competente Direzione generale della motorizzazione civile alle amministrazioni comunali.

I bollettini di c.c. postale possono essere ritirati sia direttamente dagli utenti presso gli uffici postali che distribuiti dagli uffici comunali i quali provvederanno a ritirarli presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile in quantitativi congrui a coprire il fabbisogno per adeguati periodi di tempo, allo scopo di agevolare le operazioni a carico dell'utenza.

L'attestazione (o le attestazioni) dell'avvenuto versamento, consegnata dall'utente contestualmente al modello (o ai modelli) debitamente compilata, verrà conservata unitamente agli atti della pratica anagrafica.

Si precisa che in caso di mancato perfezionamento della pratica migratoria o di cambio di abitazione il dichiarante, salva la responsabilità connessa ad una dichiarazione non veritiera resa all'ufficiale di anagrafe, per la restituzione dei diritti versati dovrà rivolgersi ai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile.

2. INCOMBENZE SUCCESSIVE ALLA DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA

Definita la pratica migratoria od il cambio di abitazione, il comune deve comunicare, *limitatamente ai componenti in possesso di patente,* le informazioni trascritte nei modelli cui si è fatto cenno nei modi e nei termini di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 575/1994.

Il comune può cioè utilizzare tre distinte modalità di trasmissione.

La prima è quella telematica. Collegandosi con il centro elaborazione dati della M.C. (CED M.C.T.C.), il comune puo trasmettere, su rete pubblica o attraverso ANCITEL e servizi collegati, le informazioni contenute nei moduli, senza dover inoltrare nessun'altra documentazione. È la procedura di trasmissione di gran lunga più efficiente, poiché attraverso i medesimi circuiti di collegamento si possono fornire al CED M.C.T.C. anche i dati obbligatori di cui all'art. 226 del codice della strada, nonché degli artt. 402 e 403 del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione e si possono ricevere i dati relativi a documenti di guida, carte di circolazione, caratteristiche tecniche dei veicoli circolanti, licenze ed autorizzazioni per la circolazione dei veicoli per trasporto di merci ed ogni altra informazione comunque necessaria sui veicoli in circolazione e sui relativi conducenti.

La seconda modalità di trasmissione è quella su supporto magnetico. In tal caso i dati contenuti nei modelli vanno registrati su personal computer e poi caricati su floppy disk per la trasmissione al CED M.C.T.C. secondo il tracciato record che si unisce alla presente (all. 2). In tal caso, onde evitare che per un difetto del supporto magnetico o per errore di trascrizione i dati contenuti nel dischetto risultino illeggibili dal CED M.C.T.C., sarà necessario che al dischetto vengano uniti anche i modelli di cui all'allegato 1.

La terza modalità di trasmissione, quella su supporto cartaceo, non e in realtà prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 575/1994, tuttavia la non completa dotazione di strumenti informatici da parte di tutti i comuni la rende al momento indispensabile.

Utilizzando tale modalità i comuni dovranno trasmettere i modelli compilati dal richiedente il trasferimento di residenza all'ufficio centrale della Direzione generale della motorizzazione civile.

3. ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI.

È evidente che la prima modalità di trasmissione, che prevede l'inoltro dei dati per via telematica, è quella che semplifica in maggior misura l'interconnessione tra le amministrazioni interessate e garantisce elevati standard di efficienza e sicurezza del sistema.

Gli altri procedimenti sono stati comunque predisposti nell'intento di rendere sicura anche la trasmissione in forma cartacea o su supporto magnetico delle informazioni cui si è fatto cenno: a tal fine infatti l'ufficio centrale della Direzione generale M.C.T.C. restituisce al comune tutti i modelli cartacei ed i dischetti da questo trasmessi per riscontro di eventuali irregolarità.

La sicurezza del sistema appare poi ulteriormente garantita dalla previsione di una duplice procedura di archiviazione delle notizie disponendo, a tal fine, l'ufficio centrale della Direzione generale M.C.T.C. di supporto ottico e gli uffici comunali di supporto cartaceo o magnetico.

4. ATTIVAZIONE NUMERO VERDE.

Presso l'ufficio centrale operativo della Direzione generale M.C.T.C. sarà attivato un numero verde al quale potranno rivolgersi per informazioni tutti coloro che, decorsi centoottanta giorni dalla data della dichiarazione resa al competente ufficio comunale, non avranno ricevuto per posta, direttamente alla nuova abitazione, il tagliando di convalida da apporre sulla patente di guida.

Il numero verde è a carico del Ministero dei trasporti e le telefonate degli utenti sono gratuite.

Tale numero è indicato nella parte del modello che viene staccata e consegnata all'utente.

Le SS.LL. sono pregate di informare con la massima sollecitudine tutte le amministrazioni comunali onde metterle in grado di organizzarsi tempestivamente entro il termine di inizio della nuova procedura prevista per il 1° ottobre prossimo venturo.

Per eventuali chiarimenti inerenti gli aspetti di competenza del Ministero dei trasporti ci si potrà rivolgere alla Direzione generale della motorizzazione civile.

Per le problematiche di carattere anagrafico dovrà essere contattato il servizio enti locali di questo Ministero.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il direttore generale: SORGE

ALLEGATO 1

PARTE DA TRASMETTERE SOLO SE RELATIVA A TITOLARE DI PATENTE AI SENSI DELL'ART. 116, DEL CODICE DELLA STRADA A: UFFICIO CENTRALE OPERATIVO MOTORIZZAZIONE CIVILE CASELLA POSTALE APERTA - 00162 - ROMA NOMENTANO

COMUNE DI .... (..........) Sigla Prov

VIA .... C.A.P. ....

MODULO DA COMPILARSI A MACCHINA O IN STAMPATELLO A CURA DEL RICHIEDENTE
(NON VA SOTTOSCRITTO NE' AUTENTICATO)

COGNOME _

NOME _

SESSO (1) [M] [F] DATA DI NASCITA _ _ / _ _ / _ _ _ _ (gg/mm/aaaa)

COMUNE DI NASCITA _ PROV _ _

STATO (PER I NATI ALL'ESTERO) _

COMUNE DI RESIDENZA _ PROVINCIA _ _

INDIRIZZO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N. _ _ _ _ _ C.A.P. _ _ _ _ _

TITOLARE DI PATENTE (1) [SI] [NO] RILASCIATA IL _ _/_ _/_ _ _ _ (gg/mm/aaaa)

DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (2) DI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PREFETTURA

CATEGORIA (A, B, C, D, BE, CE, DE, BS, CS, DS, F, AS) _ _ NUMERO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E' dovuto un versamento di L. 10.000 sul c/c postale n. 9001 intestato a "Direzione Generale Motorizzazione Civile e T.C. – Roma", se il soggetto di cui al presente modulo è titolare di patente di guida.
Non è pertanto dovuto alcun versamento per coloro che non sono titolari di patente.

N.B. Il bollettino di conto corrente postale deve contenere sia la finca di ricevuta che quella di attestazione.

(1) Barrare con una X la casella che interessa (2) Cancellare la parte che non interessa

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

COMUNE DI . . . .

Per ricevuta della richiesta di aggiornamento della patente di guida n° ____________ intestata al sig. ______________________

nato a ______________________ prov. ______ il ____________

a seguito della richiesta di iscrizione anagrafica in questo Comune alla via ______________________ n° ________

data firma dell'impiegato comunale

TIMBRO DEL COMUNE

La presente ricevuta va allegata alla patente di guida a dimostrazione dell'avvenuta richiesta di aggiornamento del documento fino al ricevimento del tagliando da apporre sulla patente.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il Comune non procede subito all'iscrizione della nuova residenza ma lo fa solo al termine degli accertamenti previsti per legge, che impegnano gli uffici comunali per circa 180 giorni.

Trascorso tale periodo senza che sia pervenuto il tagliando, possono essere chieste notizie sullo stato della richiesta di aggiornamento della patente di guida telefonando al numero verde 167-232323; gli operatori della Motorizzazione Civile saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30.

ALLEGATO 2

TRACCIATO RECORD TRASFERIMENTO DI RESIDENZA PROVENIENTI DA COMUNI SU DISKETTE O FTP

LOC	BYTE	TIPO	DESCRIZIONE
1	1	A	TIPO RECORD "P" : CAMBIO ANAGRAFICO PATENTE
2	8	N	DATA TRASMISSIONE (ggmmaaaa)
10	6	N	CODICE ISTAT COMUNE MITTENTE
16	1	N	TIPO COMUNICAZIONE: 1 Decesso 2 Variazione residenza 3 Annullamento variazione residenza 4 Annullamento decesso
17	16	A/N	CODICE FISCALE
33	35	A	COGNOME
68	35	A	NOME
103	1	A	SESSO
104	8	N	DATA NASCITA (ggmmaaaa)
112	2	A	SIGLA PROVINCIA NASCITA
114	6	N	CODICE ISTAT COMUNE DI NASCITA
120	22	A/N	DESCRIZIONE COMUNE NASCITA
142	3	A	CODICE STATO ESTERO PER I NATI ALL'ESTERO (TABELLA ALLEGATA)
145	2	A/N	SIGLA PROVINCIA RESIDENZA
147	22	A/N	DESCRIZIONE COMUNE RESIDENZA
169	25	A/N	INDIRIZZO
194	5	N	C.A.P.
			PATENTE
199	2	A	SIGLA PROVINCIA
201	7	N	NUMERO
208	1	A	CARATTERE DI CONTROLLO
209	2	A	CATEGORIA (A;B;C;D;BE;CE;DE;BS;CS;DS;F;AS)
211	8	N	DATA RILASCIO PATENTE
219	4	N	CODICE RITORNO O CODICE ANOMALIA
223	12	A/N	PROTOCOLLO

TABELLA SIGLA NAZIONI

SIGLA NAZIONE	DESCRIZIONE NAZIONE	SIGLA NAZIONE	DESCRIZIONE NAZIONE	SIGLA NAZIONE	DESCRIZIONE NAZIONE	SIGLA NAZIONE	DESCRIZIONE NAZIONE
AAA	AUSTRIA	GBR	GR. BRETAGNA	NIG	NIGER	SWA	AFRICA S-W
ADN	YEMEN SUD	GBZ	GIBILTERRA	NLD	PAESI BASSI	SYR	SIRIA
AFG	AFGHANISTAN	GCA	GUATEMALA	NNN	NORVEGIA	TGO	TOGO
ALB	ALBANIA	GHN	GHANA	NZL	N. ZELANDA	TIM	TIMOR
AND	ANDORRA	GIL	GILBERT ELL.	OMN	OMAN	TNS	TUNISIA
ANG	ANGOLA	GUA	GUAM	ORG	ORGAN. INT.	TOI	T.BR.OC.IND.
ANL	ANGUILLA	GUD	GUADALUPA	PAC	PANAMA CAN.	TON	ISOLE TONGA
ARS	ARABIA SAUD.	GUI	GUINEA	PAK	PAKISTAN	TRA	TRANSKEI
AUL	AUSTRALIA	GRK	GRECIA	PAN	PANAMA	TRC	TURCHIA
AVT	ALTO VOLTA	GUP	GUINEA PORT.	PER	PERU'	TTG	TRINIDAD
BBB	BELGIO	GUS	GUINEA SP.	PIT	PITCAIRN DIP	TTT	THAILANDIA
BDH	BANGLA DESH	GUY	GUYANA	PLN	POLONIA	UAE	EMIRATI A.U.
BDS	BARBADOS	GYF	GUYANA FR.	POL	POLINESIA	UKR	UCRAINA
BEN	BENIN	HHH	UNGHERIA	PPP	PORTOGALLO	UUU	URUGUAY
BER	BERMUDE	HKG	HONG KONG	PRI	PORTORICO	URS	U.R.S.S.
BGA	BULGARIA	HON	HONDURAS	PYG	PARAGUAY	USA	U.S.A.
BHZ	BELIZE	HRV	CROAZIA	QQQ	QATAR	VER	IS. VERGINI
BIH	BOSNIA-ERZEG	ICV	IS. CAPO V.	RAG	ARGENTINA	WAG	GAMBIA
BRN	BAHREIN	IFN	IFNI	RBL	BOLIVIA	WAL	SIERRA LEONE
BRS	BRASILE	ILE	ISRAELE	RBT	BOTSWANA	WAN	NIGERIA
BRU	BRUNEI.	IND	INDIA	RCA	R.CENTROAFR.	WDM	DOMINICA
BSH	BAHAMAS	III	ITALIA	RCB	CONGO BRAZZ.	WFT	WALLIS FUT.
BHU	BHUTAN	IMV	MALDIVE	RCH	CILE	WGN	GRENADA
BUR	BIRMANIA	IRI	IRIAN OCC.	RCW	TAI WAN	WLL	S. LUCIA
CAM	CAMERUN	IRN	IRAN	RLB	LIBANO	WSO	SAMOA OCC.
CCC	CUBA	IRQ	IRAQ	RHT	HAITI	WVC	S.VINCENT
CCS	CONCESSIONI	ISB	SALOMONE BR.	RIN	INDONESIA	ZAF	SUD AFRICA
CDN	CANADA	ISL	ISLANDA	RIU	RIUNIONE	ZRE	ZAIRE
CHZ	SVIZZERA	JAM	GIAMAICA	RMG	MADAGASCAR	ZIM	ZIMBABWE
CIA	CIAD	JJJ	GIAPPONE	RMM	MALI	YEM	YEMEN NORD
CIV	COSTA D'AV	JOR	GIORDANIA	ROK	COREA SUD	YUG	JUGOSLAVIA
CLM	SRI LANKA	KKK	CAMBOGIA	RRR	ROMANIA	YUI	PEN.ISTRIA
COL	COLOMBIA	KWT	KUWAIT	RPC	R.POP.CINESE	YVZ	VENEZUELA
COM	COMORE	LAO	LAOS	RPP	FILIPPINE	ZZZ	ZAMBIA
COK	COOK NIUE U.	LAR	LIBIA	RPK	COREA NORD		
CRC	COSTA RICA	LBR	LIBERIA	RPV	VIETNAM		
CSV	CECOSLOV	LLL	LUSSEMBURGO	RSM	S.MARINO		
CYD	CIPRO	LST	LESOTHO	RUD	BURUNDI		
DDD	R.F.GERMANIA	LZP	LEGAZIONI P.	RWA	RUANDA		
DDR	R.D.TEDESCA	MAC	MACAO	RYU	RYU KYU		
DOM	R.DOMINICANA	MAL	MALESIA	SAB	SABAH		
DKK	DANIMARCA	MAR	IS. MARCUS	SAL	SALVADOR		
DZZ	ALGERIA	MAX	MAROCCO	SAR	SARAWAK		
DYM	DAHOMEY	MKD	MACEDONIA	SAW	SAMOA SWAIN		
EAK	KENYA	RIM	MAURITANIA	SAS	SAHARA SP		
EAS	ERITREA	MCM	MARIANNE	SCV	SANTA SEDE		
EAT	TANZANIA	MCP	PRINC.MONACO	SDZ	SWAZILAND		
EAU	UGANDA	MEX	MESSICO	SDT	STATI TREGUA		
ECD	ECUADOR	MGL	MONGOLIA	SEL	SANT'ELENA		
EEE	SPAGNA	MMM	MALTA	SFN	FINLANDIA		
EIR	IRLANDA	MOZ	MOZAMBICO	SGP	SINGAPORE		
EST	ESTONIA	MRT	MARTINICA	SIK	SIKKIM		
ETH	ETIOPIA	MST	M. SANTO	SKV	REP.SLOVACCA		
ETT	EGITTO	MSZ	MAURITIUS	SLO	SLOVENIA		
FAL	FALKLAND	MWI	MALAWI	SYC	SEICELLES		
FFF	FRANCIA	NAD	ANTILLE OL.	SME	SURINAME		
FJI	FIGI	NAM	NAMIBIA	SNG	SENEGAL		
FLT	LIECHTEN	NAU	NAURU	SOF	AFAR E ISS		
GAB	GABON	NCD	N. CALEDONIA	SOM	SOMALIA		
GBA	AURIGNY	NEB	N. EBRIDI	SSS	SVEZIA		
GBG	GUERSENEY	NEP	NEPAL	SPM	S.PIERRE MIQ		
GBJ	IS. JERSEY	NGN	N. GUINEA NE	STP	S.TOME'E PR.		
GBM	ISOLA DI MAN	NIC	NICARAGUA	SUD	SUDAN		

95A4979

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 luglio 1995, n. 197.

Criteri per le assegnazioni degli alloggi ai dipendenti e per la locazione dei beni dello Stato gestiti dall'Amministrazione finanziaria.

Agli uffici del territorio

Alle sezioni staccate del demanio

e, per conoscenza.

Al Dipartimento del territorio Largo Leopardi, 5

Al Dipartimento delle entrate

Al Dipartimento delle dogane ed imposte indirette

Alle direzioni regionali delle entrate

Alle direzioni compartimentali del territorio

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza

Alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato

Alle delegazioni regionali della Corte dei conti

Al fine di assicurare un miglior andamento della pubblica amministrazione, si rende necessario rivedere i criteri precedentemente dettati con la circolare n. 426, del 31 ottobre 1988, in materia di assegnazione di alloggi, acquisiti per il personale in base a specifiche leggi, ai dipendenti in servizio, ai nuovi assunti e a coloro che siano assegnati d'ufficio nella sede perchè provenienti da sede di servizio diversa.

Tali alloggi sono da considerare alloggi di servizio *latu sensu* in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 24 novembre-7 dicembre 1994.

Appare altresì necessario premettere che, a seguito della riforma dell'Amministrazione finanziaria di cui alla legge n. 358/91 ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con la quale si è dato un nuovo assetto organizzativo agli uffici finanziari, non ha più ragion d'essere l'attribuzione di una determinata quantità di alloggi alle singole direzioni generali.

Conseguentemente sarà possibile autorizzare gli scambi di appartamento tra assegnatari che ne abbiano fatto espressa richiesta, per mutate esigenze familiari.

Tutti gli immobili regolati dalla presente circolare, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, devono essere assegnati esclusivamente a qualsiasi dipendente, trasferito o nominato nella sede o in essa già in servizio, con atto di concessione-contratto di durata quadriennale non tacitamente rinnovabile: la scadenza del termine prestabilito per la durata della concessione ha come effetto la risoluzione automatica del rapporto con l'insorgere dell'obbligo, per il concessionario, di rilasciare l'immobile senza la necessità di disdettà o di un formale provvedimento di revoca da parte della amministrazione concedente.

Nella fattispecie non opera infatti il silenzio-assenzo o il rinnovo tacito attesa la natura giuridica dell'oggetto della concessione.

Qualora prima del termine fissato nel provvedimento l'interessato dovesse essere trasferito ad altra sede o cessare dal servizio a qualsivoglia titolo, la concessione dovrà intendersi priva di ulteriore efficacia.

L'assegnatario, con atto concessorio scaduto, se ne ha interesse, può presentare istanza per la concessione dello stesso alloggio o di altro in posizione di par condicio rispetto agli altri concorrenti all'assegnazione.

Nel caso in cui per lo stesso immobile dovessero pervenire più richieste, dovrà procedersi alla formulazione di una graduatoria compilata da una Commissione del Ministero, in sede locale, cui compete l'intera procedura per l'assegnazione.

Gli alloggi costruiti o acquistati o recuperati per determinate categorie di personale dovranno essere assegnati alla stessa categoria beneficiaria semprechè esistano appartenenti alla stessa; differentemente gli immobili possono essere assegnati a qualunque altro dipendente in servizio — trasferito o nominato — che ne abbia fatto richiesta.

I requisiti che ciascun richiedente deve possedere sono:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'impegno ad assumere la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile, qualora non l'abbia;

c) la non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione nello stesso comune, o in quelli vicini, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare *o in qualsiasi altra località* per il quale, o per i quali, dedotte le spese nella misura del 25%, sia attribuibile un reddito annuo ricavabile dall'immobile stesso o dagli stessi superiore a L. 4.000.000;

d) il non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da altro ente pubblico nel luogo in cui deve prestare servizio.

La commissione di cui appresso procederà all'assegnazione degli alloggi secondo i punteggi e gli altri criteri preferenziali indicati nelle tabelle in allegato.

La commissione ministeriale la cui composizione dovrà essere rinnovata in occasione di ciascuna procedura di tipo concorsuale, sarà costituita da un funzionario e da altri due membri scelti con il doppio sorteggio tra tutti i dipendenti. Un primo sorteggio sarà effettuato tra i soli funzionari, il secondo tra la generalità dei dipendenti.

Il bando di concorso deve indicare:

a) il luogo in cui si trovano gli alloggi o l'alloggio;

b) i requisiti soggettivi che debbono essere posseduti al momento della pubblicazione del bando;

c) la misura del canone di concessione, che deve essere determinato in base alle leggi vigenti al momento della pubblicazione del bando.

La domanda di partecipazione dovrà contenere le seguenti documentate indicazioni:

a) cittadinanza e residenza del concorrente;

b) composizione del nucleo familiare;

c) indicazione e consistenza dell'alloggio occupato;

d) ogni altro utile elemento ai fini della valutazione del bisogno dell'alloggio;

e) reddito del nucleo familiare;

Dopo l'emissione del bando da parte dell'ufficio del territorio, ove istituito, o della sezione staccata del demanio, operante nel periodo transitorio di cui all'art. 79, quinto comma, del regolamento 27 marzo 1992, la succitata commissione entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze e documenti, procede all'istruttoria ed agli altri atti preparatori; successivamente pubblica la graduatoria provvisoria, con il punteggio da ciascun aspirante riportato, assegnando un breve termine per le osservazioni degli interessati, nonché la graduatoria definitiva che resterà affissa per quindici giorni consecutivi in luogo aperto al pubblico. Curerà tutti gli ulteriori adempimenti, compresa l'emanazione dei provvedimenti di assegnazione che devono essere notificati agli aventi diritto con l'avvertenza che la mancata accettazione della assegnazione entro *trenta giorni* dall'avvenuta notifica comporta la decadenza dal diritto alla assegnazione stessa.

Gli eventuali ricorsi, producibili nel termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica, devono essere trasmessi, corredati della documentazione e relativa relazione, all'ufficio gerarchicamente sopraordinato.

La revoca del provvedimento. ove si rendesse necessaria, è effettuata dallo stesso ufficio che ha provveduto in ordine all'approvazione della graduatoria.

Nulla è innovato per l'assegnazione degli immobili demaniali e, in particolare, del demanio storico-artistico, salvo per quegli alloggi destinati ai dipendenti per i quali si applicano i criteri generali disposti per quelli facenti parte del patrimonio indisponibile.

Per l'assegnazione di tale categoria di beni, tranne l'eccezione di cui innanzi, si deve far ricorso alla concessione amministrativa in senso stretto da rilasciare previa comparazione tra le diverse istanze, se esistenti, fatte pervenire da qualunque soggetto interessato, a seguito di idonea pubblicizzazione dell'offerta; essa è operata sulla base di criteri atti a garantire la utilizzazione ottimale del bene, sia in termini di entrata erariale che di conservazione dello stesso, tenuto conto della finalità d'uso del bene.

Per quanto attiene ai beni patrimoniali disponibili, si ritiene che non sia opportuno stipulare contratti di locazione utilizzando il sistema dell'asta pubblica.

In materia, infatti, non sarebbe espressione di buona amministrazione dare a terzi il godimento di un bene pubblico sulla base del solo vantaggio di un canone più elevato: la solvibilità del futuro locatario, nonché gli altri elementi che, in genere, concorrono a determinare quell'*intuitu personae* sulla cui base i privati si determinano ad addivenire alla locazione di un immobile di loro proprietà — elementi tutti che non possono non essere anche alla base delle scelte dell'amministrazione — non sono valutabili ricorrendo ad un procedimento (l'asta pubblica) che determina l'altro contraente in modo automatico per il quale l'aggiudicazione dell'immobile avverrebbe necessariamente a favore di chi abbia fatto l'offerta più favorevole.

Allo scopo di evitare di alimentare un inevitabile contenzioso civilistico per inadempienza contrattuale di un aggiudicatario scelto, in sostanza, «a caso» anziché *intuitu personae* e, al tempo stesso, di realizzare il massimo rendimento di un immobile patrimoniale, si ritiene opportuno che la scelta del contraente avvenga attraverso l'istituto della licitazione privata limitando in tal modo la gara tra interessati preselezionati dall'Amministrazione.

A tal fine, il procedimento per la locazione degli immobili in parola dovrà essere costituito da due fasi il più possibile snelle: nella prima, gli uffici del territorio o le sezioni staccate del demanio, ciascuno nel proprio ambito territoriale, porteranno a conoscenza della generalità attraverso i comuni mezzi di informazione: stampa, televisioni locali, etc, l'esistenza degli immobili da locare fissando un termine entro il quale i terzi potranno far conoscere all'ufficio il proprio interesse a contrarre.

L'«avviso» dovrà chiaramente specificare che i canoni saranno determinati sulla base dei valori correnti di mercato e che l'amministrazione si riserva di procedere alla stipulazione del contratto mediante licitazione privata (art. 38, n. 4, del regolamento della C.G.S.). Nella seconda fase l'ufficio, assunte le necessarie informazioni su coloro che abbiano dichiarato il loro interesse ad addivenire alla locazione, invita con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, solo coloro che, sulla base delle informazioni raccolte, diano maggior affidamento di

solvibilità e correttezza, ad offrire un canone maggiore rispetto a quello di mercato (nel frattempo determinato dall'U.T.E.) che, ovviamente, sarà indicato nell'«invito» a contrarre.

Inoltre, giacché la applicabilità della legge n. 392/1978, è stata affermata da questo Ministero con circolare n. 400 del 21 maggio 1981, si conferma che nei casi richiamabili, trovano applicazione per tali tipi di immobili i patti in deroga di cui all'art. 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli aspetti non regolati da specifiche norme di legge.

Il supporto a tale interpretazione è ricavabile dall'art. 11 richiamato il quale fa riferimento alle parti del contratto, senza operare distinzione tra le ipotesi in cui parte è un soggetto privato e quella in cui è un soggetto pubblico; ne va omesso che in quest'ultimo caso il soggetto, anche se di diritto pubblico, opera su di un piano di parità col privato.

Si ricorda infine la osservanza della disposizione contenuta nell'art. 5, n. 2, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, — testo unico dell'imposta di registro — che contempla le concessioni su beni demaniali, nonché degli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che pongono a carico del privato le spese inerenti i contratti.

Il direttore centrale del demanio: PATANÈ

TABELLA *A*

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENTE PUNTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DEMANIALI

1) *Esigenze di servizio*

a) Trasferimento d'ufficio del dipendente da una sede di servizio ad altre . . . . punti 5

b) Assegnazione nella sede a seguito di concorso . punti 4

c) Trasferimento a domanda del dipendente da una sede di servizio ad altre . . . . » 1

2) *Condizioni locative*

a) Sfratto per finita locazione . . . . » 3

b) Alloggio insufficiente in rapporto alla composizione del proprio nucleo familiare. . . . . » 2

N.B — Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani — calcolato ex art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge 27 luglio 1978, n 392 — e composizione numerica del nucleo familiare Ove il rapporto così determinato dovesse risultare alterato per successivi eventi, il cambio dell'alloggio è obbligatorio. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce presupposto per la revoca Previa autorizzazione, da rilasciare dall'ufficio locale, possono essere consentiti cambi contestuali salva verifica dell'assenza di condizioni ostative al mantenimento dell'alloggio

Altri giustificati motivi di revoca sono:

1) concessione contratto ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o su documenti risultati falsi;

2) cessione in uso totale o parziale dell'alloggio concesso;

3) mancata abitazione dell'alloggio,

4) trasferimento ad altra sede,

5) collocamento in pensione

3) *Composizione del nucleo familiare* (relativa ai componenti del nucleo familiare oltre il titolare):

da 1 a 4 unità . . . . punti 2

da 3 a 4 unità . . . . » 3

da 5 a 6 unità . . . . » 4

da 7 unità e oltre . . . . » 5

Ai fini della determinazione del punteggio devono essere presi in considerazione i parenti di primo grado· ascendenti e discendenti.

Nel caso in cui tra i componenti dei nuclei familiari figurino persone handicappate, la cui minorazione è accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il punteggio relativo alla composizione numerica del nucleo familiare a cui la persona handicappata appartiene è aumentato del 25 per cento

N.B. — A parità di punteggio prevarrà la qualifica meno elevata dell'aspirante; a parità di qualifica sarà ritenuta preminente l'anzianità nella qualifica; a pari anzianità sarà preso in considerazione il posto occupato nel ruolo di anzianità

95A4980

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Plovdiv (Bulgaria)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*)

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Plovdiv (Bulgaria) è soppressa

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 13 luglio 1995

Il Ministro AGNELLI

95A4958

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995, della ditta S p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unità di Bari.

Parere comitato tecnico del 25 maggio 1995· favorevole

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1995 con decorrenza 24 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O;

2) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995, della ditta S.p.a. Calabrese engineering, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari).

Parere comitato tecnico del 25 maggio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p a. Calabrese engineering, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1995 con decorrenza 24 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C I.G.O.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. InnSE Innocenti Santeustacchio, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 24 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fap praticus, con sede in Graffignana (Milano) e unità di Graffignana (Milano), per il periodo dal 24 novembre 1994 al 23 maggio 1995

Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1994 con decorrenza 24 novembre 1994;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Società italiana condotte d'acqua, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Isa costruzioni generali, con sede in Milano e unità di Genova-Cornigliano (Genova) e uffici di Milano, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Isa costruzioni generali, con sede in Milano e unità di Genova-Cornigliano (Genova) e uffici di Milano, per il periodo dal 19 novembre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994, art. 7, comma 1, legge n 236/1993,

6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a Garboli - Rep imprese generali di costruzioni, con sede in Roma e unità nazionali, per il pèriodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994;

7) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italstrade, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994,

8) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Iritecna, con sede in Genova e unità di filiale di Padova, area metalmeccanica e Genova, area metalmeccanica, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994;

9) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Iritecna, con sede in Genova e unità di Roma, area edile, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994;

10) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a Iritecna, con sede in Genova e unità di Roma, area metalmeccanica, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994,

11) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Svei, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994;

12) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Bonifica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994;

13) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Italeco, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994,

14) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Pietro Cidonio, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 15 novembre 1994;

15) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sistemi urbani, con sede in Roma e unità di Roma e Milano, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n 16254/26 del 7 dicembre 1994;

16) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sistemi urbani, con sede in Roma e unità di Roma e Milano, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994;

17) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrotecna (già Condil), con sede in Roma e cantieri nazionali, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994,

18) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrotecna (già Condil), con sede in Roma e cantieri nazionali, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995;

19) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta InnSe Innocenti engineering, con sede in Genova e unità di Milano, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994,

20) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mededil, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995

Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994,

21) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Idrovie, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrovie, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1993 con decorrenza 29 dicembre 1993;

22) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrovie, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 29 giugno 1994 al 28 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 29 giugno 1994;

23) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrovie, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 29 dicembre 1994;

24) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1995 con effetto dal 25 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicit, con sede in Roma e unità di Ponte Messa di Pennabili (Pesaro), per il periodo dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1995 con decorrenza 25 gennaio 1995;

25) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1995 con effetto dal 27 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sebi, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1995 con decorrenza 27 dicembre 1994;

26) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ponteggi Dalmine, con sede in Milano e unità di Milano e Potenza; uffici di: Milano, Padova, Napoli, Bari e Bologna, per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994;

27) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 15 dicembre 1994 al 14 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Stretto di Messina, sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stretto di Messina, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 dicembre 1994 al 14 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 15 dicembre 1994;

28) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 15 dicembre 1994 al 14 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 dicembre 1994 al 14 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 15 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 12 settembre 1994 al 14 marzo 1995, della ditta S.p.a. Smig, con sede in Roma e unità di Gaeta (Latina).

Parere comitato tecnico del 17 maggio 1995: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smig, con sede in Roma e unità di Gaeta (Latina), per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1994 con decorrenza 12 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 23 marzo 1994 al 22 marzo 1996, della ditta S.p.a. Elicotteri Meridionali E.M., dal 10 maggio 1994 Augusta Eli S.r.l., dal 30 dicembre 1994 E.M. Elicotteri Meridionali, con sede in Frosinone e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone.

Parere comitato tecnico del 1° giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elicotteri Meridionali E.M., dal 10 maggio 1994 Augusta Eli S.r.l., dal 30 dicembre 1994 E.M. Elicotteri Meridionali, con sede in Frosinone e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 23 marzo 1994, art 1, comma 10, legge n. 223/1991;

2) a seguito dell'approvazone del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 23 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Elicotteri Meridionali E.M., dal 10 maggio 1994 Augusta Eli S r.l., dal 30 dicembre 1994 E.M. Elicotteri Meridionali, con sede in Frosinone e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 23 settembre 1994, art 1, comma 10, legge n. 223/1991;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1996, della ditta S.r.l. Mecaer, dal 10 maggio 1994 Augusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Mecaer S.r.l. con sede in Roma e unità di Borgomanero (Novara).

Parere comitato tecnico del 1° giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mecaer, dal 10 maggio 1994 Augusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Mecaer S.r.l., con sede in Roma e unità di Borgomanero (Novara), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 21 marzo 1994, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 21 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mecaer, dal 10 maggio 1994 Augusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Mecaer S.r.l., con sede in Roma e unità di Borgomanero (Novara), per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991,

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 12 febbraio 1994 al 10 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Siai Marchetti, dal 10 maggio 1994 Augusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Siai Marchetti, con sede in Roma e unità di Samarate, Sesto Calende, Vergiate e Somma Lombardo (Varese).

Parere comitato tecnico del 1° giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. Siai Marchetti, dal 10 maggio 1994 Augusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Siai Marchetti, con sede in Roma e unità di Samarate, Sesto Calende, Vergiate e Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 12 febbraio 1994 all'11 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 12 febbraio 1994, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siai Marchetti, dal 10 maggio 1994 Augusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Siai Marchetti, con sede in Roma e unità di Samarate, Sesto Calende, Vergiate e Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 12 agosto 1994 all'11 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 12 agosto 1994, art 1, comma 10, legge n. 223/1991;

7) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1996, della ditta S.r.l. GF Galileo Sma, dal 30 dicembre 1994 Off. Galileo e Sma Segnalam. M. e A., con sede in Roma e unità nazionali

Parere comitato tecnico del 1° giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. GF Galileo Sma, dal 30 dicembre 1994 Off. Galileo e Sma Segnalam. M. e A., con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 12 febbraio 1994 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 12 febbraio 1994, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. GF Galileo Sma, dal 30 dicembre 1994 Off. Galileo e Sma Segnalam. M. e A., con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

9) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. GF Galileo Sma, dal 30 dicembre 1994 Off. Galileo e Sma Segnalam. M. e A., con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994, art 1, comma 10, legge n. 223/1991,

10) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Augusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Augusta S.p.a. e Augusta Sistemi S r.l., con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 1° giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Augusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Augusta S.p.a. e Augusta Sistemi S.r.l., con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 12 febbraio 1994 al 20 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 12 febbraio 1994, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

11) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Augusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Augusta S.p a. e Augusta Sistemi S.r.l , con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 21 marzo 1994, art 1, comma 10, legge n 223/1991;

12) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l Augusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Augusta S.p.a. e Augusta Sistemi S.r.l., con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

13) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1996, della ditta S.r l. GF Oto Melara Breda Bresciana, dal 30 dicembre 1994 Oto Melara S.p a. e Breda Meccanica Bresciana S.r l , con sede in Roma e unità di Roma e di Brescia.

Parere comitato tecnico del 1° giugno 1995: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l GF Oto Melara Breda Bresciana, dal 30 dicembre 1994 Oto Melara S.p.a. e Breda Meccanica Bresciana S.r.l., con sede in Roma e unità di Roma e di Brescia, per il periodo dal 12 febbraio 1994 all'11 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 12 febbraio 1994, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

14) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l GF Oto Melara Breda Bresciana, dal 30 dicembre 1994 Oto Melara S.p.a e Breda Meccanica Bresciana S.r l., con sede in Roma e unità di Roma e di Brescia, per il periodo dal 12 agosto 1994 all'11 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1994 con decorrenza 12 agosto 1994, art. 1, comma 10, legge n 223/1991,

15) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1996, della ditta S r l. GF Omi, dal 30 dicembre 1994 Augusta Omi S.r.l., con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 1° giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l GF Omi, dal 30 dicembre 1994 Augusta Omi S.r.l., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

16) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l GF Omi, dal 30 dicembre 1994 Augusta Omi S.r.l., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S r.l. S.M.E.T , con sede in Cagliari e unità di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

Parere comitato tecnico del 17 maggio 1995: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. S.M.E.T., con sede in Cagliari e unità di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995, della ditta Carlo Monni - Elettromeccanica automazioni strumentazioni, con sede in Pula (Cagliari) e unità di zona industriale di Cagliari e zona industriale di Portovesme (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 18 maggio 1995 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Carlo Monni - Elettromeccanica automazioni strumentazioni, con sede in Pula (Cagliari) e unità di zona industriale di Cagliari, zona industriale di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995, della ditta S r.l. Carlo Monni, con sede in Pula (Cagliari) e unità di zona industriale di Cagliari e zona industriale di Portovesme (Cagliari)

Parere comitato tecnico del 18 maggio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. Carlo Monni, con sede in Pula (Cagliari) e unità di zona industriale di Cagliari e zona industriale di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994, della ditta S p a. Salice Sud, con sede in Capodrise (Caserta) e unità e uffici di Capodrise (Caserta).

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a Salice Sud, con sede in Capodrise (Caserta) e unità e uffici di Capodrise (Caserta) per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994

Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S p.a Mario Valentino, con sede in Napoli e unità di Napoli

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a Mario Valentino, con sede in Napoli e unità di Napoli per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 decorrenza 8 agosto 1994,

2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994, della ditta S c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, con sede in L'Aquila e unità di Avezzano (L'Aquila) e L'Aquila.

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con effetto dal 6 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, con sede in L'Aquila e unità di Avezzano (L'Aquila) e L'Aquila, per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994; art. 3, comma 2, legge n. 223/91 del decreto del 22 gennaio 1992 Contributo addizionale: no.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, della ditta S.p a. Costruttori, con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta).

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a Costruttori, con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a Impresa Ventura Francesco, con sede in Paola (Cosenza) e unità di Paola (Cosenza).

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Ventura Francesco. con sede in Paola (Cosenza) e unità di Paola (Cosenza), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. S.M.C.M , con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.M C.M., con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994,

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. C.M.B. - Costruzioni meccaniche Baratto, con sede in Napoli e unità di Melito (Napoli)

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.M.B. - Costruzioni meccaniche Baratto, con sede in Napoli e unità di Melito (Napoli), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.M.B. - Costruzioni meccaniche Baratto, con sede in Napoli e unità di Melito (Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Calcestruzzi d'Italia, con sede in Tufino (Napoli) e unità di Tufino (Napoli)

Parere comitato tecnico del 25 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calcestruzzi d'Italia, con sede in Tufino (Napoli) e unità di Tufino (Napoli), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994;

2) a seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p a. Calcestruzzi d'Italia, con sede in Tufino (Napoli) e unità di Tufino (Napoli), per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 28 agosto 1994.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 30 agosto 1993 al 29 agosto 1994, della ditta S.r.l. Omep Sud, con sede in Eboli (Salerno) e unità di Eboli (Salerno).

Parere comitato tecnico del 25 maggio 1995: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r.l. Omep Sud, con sede in Eboli (Salerno) e unità di Eboli (Salerno) per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l Omep Sud, con sede in Eboli (Salerno) e unità di Eboli (Salerno), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 29 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

5) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S p.a. Imea prefabbricati, con sede in Catania e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 25 maggio 1995· favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p.a. Imea prefabbricati, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dall'8 marzo 1994 al 2 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994.

Articolo 7, comma 1, della legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con effetto dall'8 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Imea prefabbricati, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 23 agosto 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.r.l. I A.S. Industria autoveicoli speciali con sede in Città Giardino, fraz. Melilli (Siracusa) e unità di Siracusa.

Parere comitato tecnico del 25 maggio 1995: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r.l. I.A.S. - Industria autoveicoli speciali, con sede in Città Giardino, fraz. Melilli (Siracusa) e unità di Siracusa, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulterioere corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r.l. I A.S. - Industria autoveicoli speciali, con sede in Città Giardino, fraz. Melilli (Siracusa) e unità di Siracusa, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Imatessile, con sede in Napoli e unità di Casandrino (Napoli)

Parere comitato tecnico del 25 maggio 1995. favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p.a Imatessile, con sede in Napoli e unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994;

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imatessile, con sede in Napoli e unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 14 novembre 1994 al 13 novembre 1996, della ditta S.r.l. Mundi riso, con sede in Milano e unità di Vercelli.

Parere comitato tecnico del 30 maggio 1995· favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l Mundi riso, con sede in Milano e unità di Vercelli, per il periodo dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1994 con decorrenza 14 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995 è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 4 gennaio 1994 al 3 luglio 1994, della ditta S p.a. Stigo, con sede in Pontassieve (Firenze) e unità di Pontassieve (Firenze) e Rufina (Firenze).

Parere comitato tecnico del 26 aprile 1995. favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p.a. Stigo, con sede in Pontassieve (Firenze) e unità di Pontassieve (Firenze) e Rufina (Firenze), per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 3 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 4 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 22 aprile 1995, della ditta S.r.l. Pasolini Carlo Alberto & C., con sede in Bertinoro (Forlì) e unità di Bertinoro (Forlì).

Parere comitato tecnico del 17 maggio 1995. favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. Pasolini Carlo Alberto & C , con sede in Bertinoro (Forlì) e unità di Bertinoro (Forlì), per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza 26 aprile 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pasolini Carlo Alberto & C , con sede in Bertinoro (Forlì) e unità di Bertinoro (Forlì), per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 22 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994,

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S p.a. Geosud, con sede in Roma e unità di Roma, Latina, Catania e Palermo.

Parere comitato tecnico del 17 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a Geosud, con sede in Roma e unità di Roma, Latina, Catania e Palermo, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 2 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 settembre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 luglio 1994 al 24 luglio 1995, della ditta S.p.a. I.G.C. Input Grafico Computerizzato, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 17 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I G.C. Input Grafico Computerizzato, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 25 luglio 1994 al 24 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 25 luglio 1994,

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 25 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I G.C. Input Grafico Computerizzato, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 25 gennaio 1995;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.r.l. L F. Lavorazioni Ferro, con sede in Arcola (La Spezia) e unità di Arcola (La Spezia)

Parere comitato tecnico del 17 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l L.F. Lavorazioni Ferro, con sede in Arcola (La Spezia) e unità di Arcola (La Spezia), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

Contributo addizionale. no - Amministrazione controllata dal 2 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, della ditta S.p.a. A.C.E.T., con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 17 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A C.E.T., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza 5 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio Agrario Provinciale di Pistoia, con sede in Pistoia e unità di Pistoia.

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dal 6 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio Agrario Provinciale di Pistoia, con sede in Pistoia e unità di Pistoia, per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto del 19 settembre 1991.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento;

2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio Agrario Interprovinciale di Imperia, La Spezia, Genova e Savona, con sede in Imperia e unità di Imperia, La Spezia, Genova e Savona.

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 23 febbraio 1994 con effetto dal 6 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio Agrario Interprovinciale di Imperia, La Spezia, Genova e Savona, con sede in Imperia e unità di Imperia, La Spezia, Genova e Savona, per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto del 13 aprile 1992.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Mobilificio F.lli Bruschi, con sede in Sinalunga (Siena) e unità di Sinalunga (Siena).

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mobilificio F.lli Bruschi, con sede in Sinalunga (Siena) e unità di Sinalunga (Siena), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995, della ditta S.r.l. Società Impianti Montaggi Industriali - SAIMI, con sede in Ferrara e unità di Ferrara.

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Società Impianti Montaggi Industriali - SAIMI, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per il periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 19 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Sae Sadelmi, con sede in Milano e unità di Milano, divisione ambiente, per il periodo dal 31 gennaio 1995 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 31 gennaio 1995;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1996, della ditta S.p.a Simint Gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena.

Parere comitato tecnico del 23 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simint Gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 29 agosto 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Simint Gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 28 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 1° marzo 1994;

4) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1994, della ditta S p.a Simint Italia Gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena e S. Gregorio Veronella (Verona).

Parere comitato tecnico del 23 maggio 1995 favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simint Italia Gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena e S. Gregorio Veronella (Verona), per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 29 agosto 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simint Italia Gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena e S. Gregorio Veronella (Verona), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 26 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1995 con decorrenza 1° marzo 1995;

6) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1996, della ditta S.r.l. Simint Industriale Gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena.

Parere comitato tecnico del 23 maggio 1995: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Simint Industriale Gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 29 agosto 1994,

7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. Simint Industriale Gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 28 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 1° marzo 1995,

8) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 29 luglio 1994 al 28 agosto 1996, della ditta S.r.l. Simint Servizi Amministrativi Gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena.

Parere comitato tecnico del 23 maggio 1995. favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Simint Servizi Amministrativi Gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 febbraio 1995

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 29 agosto 1994;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, della ditta S.p.a. Cemes, con sede in Pisa e unità di Pisa.

Parere comitato tecnico del 23 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cemes, con sede in Pisa e unità di Pisa, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Cemes, con sede in Pisa e unità di Pisa, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995:

1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Alenia, Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 8 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C I G.O.,

2) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994, della ditta S.p.a. Miss Deanna, con sede in Milano e unità di S Martino in Rio (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 25 maggio 1995· favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a Miss Deanna, con sede in Milano e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1995, della ditta S p a. Johnson Controls Plasti, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno e Loreto (Ancona)

Parere comitato tecnico del 17 marzo 1994 favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Johnson Controls Plasti,.con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno e Loreto (Ancona), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l Anemone, con sede in Pistoia e unità di San Giuliano Terme (Pisa), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S p.a. Indel Sud, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 14 novembre 1994: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Indel Sud, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16377/11 del 19 dicembre 1994,

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Indel Sud, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 22 ottobre 1994 al 28 febbraio 1995

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento;

7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 27 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tini industria laterizi, con sede in Roma e unità di Roma e uffici di Roma, per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 27 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 13 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Iemsa, con sede in Aprilia ora Brindisi e cantiere c/o Centrale di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 13 dicembre 1994;

9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 1° settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa costruzioni Adanti, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1995 con decorrenza 1° marzo 1995,

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dow Italia, con sede in Milano e unità di Frosinone, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta intervenuta con il decreto ministeriale del 25 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento staordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 maggio 1995 con effetto dal 15 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio Menin, con sede in Fossò (Venezia), e unità di Fossò (Venezia) per il periodo dal 15 febbraio 1995 al 14 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 15 febbraio 1995

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l Ower, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 3 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale. in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Ower, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, realtiva al periodo dal 28 giugno 1994 al 27 giugno 1995, della ditta S.p a Regina Warner, con sede in Milano e unità di Cernusco Lombardone (Como)

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Regina Warner, con sede in Milano e unità di Cernusco Lombardone (Como), per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1994 con decorrenza 28 giugno 1994;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Regina Warner, con sede in Milano e unità di Cernusco Lombardone (Como), per il periodo dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1994 con decorrenza 28 dicembre 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 settembre 1994 all'11 settembre 1995, della ditta S.p.a. F.lli Marzoli & C., con sede in Bergamo e unità di Palazzolo Sull'Oglio (Brescia).

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Marzoli & C., con sede in Bergamo e unità di Palazzolo Sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 settembre 1994 con decorrenza 12 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995.

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e unità di Cologno Monzese (Milano)

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995 favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e unità di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Redaelli Tecna, con sede in Milano e unità di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 giugno 1994 al 14 giugno 1995, della ditta S.p.a Parke Davis, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Parke Davis, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 15 giugno 1994 al 14 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 15 giugno 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Liontex, con sede in Milano e unità di Trecate (Novara).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Liontex, con sede in Milano e unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 31 ottobre 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p a Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera (Venezia) e unità di Marghera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera (Venezia) e unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 28 ottobre 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta: S p.a Supermercati Pam, con sede in Venezia e unità di Venezia-Mestre

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p.a Supermercati Pam, con sede in Venezia e unità di Venezia-Mestre, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n 223/1991, relativi al periodo dal 25 settembre 1994 al 24 marzo 1995 della ditta. S p a. Torgomma, con sede in Robassomero (Torino) e unità di Robassomero (Torino).

Parere comitato tecnico del 17 maggio 1995. favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 con effetto dal 25 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Torgomma, con sede in Robasssomero (Torino) e unità di Robassomero (Torino), per il periodo dal 25 settembre 1994 al 24 marzo 1995.

Art. 3, comma 2, legge n 223/1991 - Sentenza tribunale del 25 settembre 1993 n 387/1993. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995 della ditta S.r.l Bruno, con sede in Bra (Cuneo) e unità di Bra (Cuneo).

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r l. Bruno, con sede in Bra (Cuneo) e unità di Bra (Cuneo), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995

Art 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 31 luglio 1993. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquiennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con decreto ministeriale del 22 giugno 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 marzo 1995 con effetto dal 5 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessitura Carlo Lamperti e Figlio, con sede in Osnago (Como) e unità di Osnago (Como), per il periodo dal 19 gennaio 1995 al 4 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1995 con decorrenza 5 ottobre 1994.

Art. 7, comma 1, legge n 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.p.a. Ingg. F. Zerbo J Francalancia & C., con sede in Venezia, uffici e unità produttive di Venezia.

Parere comitato tecnico del 25 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Ingg F Zerbo J. Francalancia & C., con sede in Venezia, uffici e unità produttive di Venezia, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995. della ditta S.p.a. Franco Ing. & C., con sede in Trino (Vercelli) e unità di Trino (Vercelli)

Parere comitato tecnico del 25 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Franco Ing. & C., con sede in Trino (Vercelli) e unità di Trino (Vercelli), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p a. Franco Ing. & C., con sede in Trino (Vercelli) e unità di Trino (Vercelli), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquiennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoserre Mediterranea, con sede in Alghero (Sassari) e unità in Alghero (Sassari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 ottobre 1993 al 20 ottobre 1994.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.C.E. Iannitti, con sede in Napoli e unità in Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 17 maggio 1994 al 16 maggio 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n 451.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Vavid, con sede in Napoli e unità in Pastorano (Caserta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 maggio 1994 al 27 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Lucchini Siderurgica. con sede in Milano e unità in Potenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata per il periodo dal 1° settembre 1994 al 27 febbraio 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17527, del 10 maggio 1995

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.I.D., con sede in Catania e unità in Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1996, della ditta S.r.l. L'Umanità, con sede in Roma e unità in Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l L'Umanità, con sede in Roma e unità in Roma, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza *dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al* pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n 416/1981, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Stampa Quotidiana con sede in Roma e unità di via Idrovore della Magliana, Roma, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armando Curcio editore, fallita il 21 febbraio 1994, con sede in Roma e unità in Monterotondo (Roma), per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa Quotidiana con sede in Roma e unità in Roma, via Tomacelli, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Micromax International, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unità in Beregazzo con Figliaro (Como) e Gessate (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Total Inchiostri, con sede in Milano e unità in Caleppio di Settala (Milano), Lainate (Milano) e Senago (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.S.I. - Agenzia Sviluppo Industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità in Carrara (Massa Carrara), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 novembre 1994 al 19 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 20 maggio 1995 al 19 novembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oma Sud, con sede in Napoli e unità in Capua (Caserta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 aprile 1994 al 12 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 13 ottobre 1994 al 12 aprile 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metal Estrusione Alluminio, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità in Ferentino (Frosinone), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 31 maggio 1994 al 30 novembre 1994

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° dicembre 1994 al 30 maggio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n 451

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88 a decorrere dal 2 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, è accertata la condizione di crisi aziendale, legge n. 223/91, relativamente al periodo dal 30 giugno 1994 al 29 giugno 1995, della ditta S.c. a r l. Italia Radio, con sede in Roma e unità in Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, S.c a r.l.Italia Radio, con sede in Roma e unità in Roma, per il periodo dal 30 giugno 1994 al 29 dicembre 1994.

95A4884-95A4885-95A4886

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Decreto NFR n. 512 del 1995 2 agosto 1995

Specialità medicinale· ISOVIST 280, soluzione per iniezione intravasale nelle confezioni· flaconcini x ml 10 e x ml 20; flaconcini x ml 50, x ml 100 x ml 150 e x ml 200.

Titolare A.I.C.: Schering AG - Berlino (Germania) rappresentata in Italia dalla società Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli, 11; codice fiscale n. 00750320152.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C nello stabilimento sito in Berlino (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«280» 1 flaconcino x ml 10:

n. A.I.C.: 027532062 (in base 10), 0V86SY (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero (H),

prezzo L. 64.600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

«280» 1 flaconcino x ml 20:

n. A.I.C.: 027532074 (in base 10), 0U86TB (in base 32),

classe: A per uso ospedaliero (H);

prezzo L. 129.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei pezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali;

«280» 1 flacone x ml 50.

n. A.I.C.: 027532086 (in base 10), 0U86TQ (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero (H),

prezzo L 322.900 ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali,

«280» 1 flacone x ml 100:

n A.I.C.: 027532098 (in base 10), 0U86U2 (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero (H),

prezzo L. 645 800 ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n 294, in attesa delle determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

«280» 1 flacone x ml 150:

n. A.I C.: 027532100 (in base 10), 0U86U4 (in base 32);

classe· A per uso ospedaliero (H);

prezzo L 968 800 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali,

«280» 1 flacone x ml 200.

n A.I.C.. 027532112 (in base 10), 0U86UJ (in base 32);

classe. A per uso ospedaliero (H);

prezzo L. 1 291.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione.·

1 flaconcino da 10 ml contiene: iotrolan g 5,98, eccipienti. sodio calcio edetato, sodio bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Contenuto in iodio. 280 mg/ml - 2,785 g di iodio/10 ml;

1 flaconcino da 20 ml contiene: iotrolan g 11,96 eccipienti: sodio calcio edetato, sodio bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Contenuto in iodio· 280 mg/ml - 5,570 g di iodio/20 ml;

1 flacone da 50 ml contiene: iotrolan g 29,90 eccipienti: sodio calcio edetato, sodio bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Contenuto in iodio: 280 mg/ml - 13,925 g di iodio/50 ml,

1 flacone da 100 contiene: iotrolan g 59,80 eccipienti· sodio calcio edetato, sodio bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Contenuto in iodio. 280 mg/ml - 27,850 g di iodio/100 ml;

1 flacone da 150 ml contiene: iotrolan g 89,70 eccipienti: sodio calcio edetato, sodio bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Contenuto in iodio: 280 mg/ml - 41,775 g di iodio/150 ml;

1 flacone da 200 ml contiene: iotrolan g 119,60 eccipienti: sodio calcio edetato, sodio bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti) Contenuto in iodio· 280 mg/ml - 55,700 g di iodio/200 ml.

Indicazioni terapeutiche. angiografia (angiografia tradizionale ed angiografia digitale per sottrazione - ADS), comprese le tecniche intervistiche. Intensificazione del contrasto in tomografia compiuterizzata (TC) Urografia

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Decreto A.I.C 513/1995 del 2 agosto 1995

Specialità medicinale FENIX sublinguale (piroxicam) nella forma compresse sublinguali

Titolare A.I.C. «Roerig farmaceutici» S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s 156, km 47,415, codice fiscale n. 06320490581

Produttore. la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società R.P. Scherer Ltd. nello stabilimento sito in Blagrove Swindon (Inghilterra).

Composizione: ogni compressa sublinguale x mg 20 contiene: principio attivo: Piroxicam 20 mg, eccipienti gelatina, mannitolo, aspartame, acido citrico anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Confezione autorizzata numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse sublinguali;

n. A.I C: 031857016 (in base 10), 0YD6CS (in base 32);

classe A,

prezzo L. 16 700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative;

trattamento sintomatico degli stati dolorosi acuti quali il dolore post-operatorio, post-traumatico e la dismenorrea primaria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto di decreto NFR n. 514/1995 del 4 agosto 1995

Specialità medicinale KYTRIL (granisetron) anche nelle preparazioni: siringhe preriempite 3 mg/l ml i.m.; (nuove preparazioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceuti S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03524320151.

Produttore: la produzione, delle preparazioni sopra indicate sono effettuate dalla società Solvay Duphar the Netherlands, Smithkline Beecham Pharmaceuticals nell'officina sita in Worthing (Gran Bretagna)

Il controllo è effettuato dalla società Smithkline Beechaam Pharmaceuticals Worthing - Gran Bretagna

Confezioni autorizzate, numeri A.I C., classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, legge n. 537/1993:

una siringa preriempita da 3 mg/l ml per uso i.m.;

A.I C n 028093033 (in base 10), 0UTBM9 (in base 32);

classe A con applicazione della nota 57,

prezzo L 67.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995 n 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994. 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994. sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità:

3 siringhe preriempite da 3 mg/l ml per uso i.m.;

n. A.I.C. n. 028093045 (in base 10), 0UTBMP (in base 32);

classe: A con applicazione della nota 57;

prezzo L. 201.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995 n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità.

Composizione: ogni siringa preriempita contiene: principio attivo: Granisetron cloridrato, corrispondente a granisetron mg 3; eccipienti sodio cloruro, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche. Granisetron è indicato nella prevenzione e nel trattamento degli episodi acuti e ritardati di nausea e vomito indotti da terapia citostatica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile dietro presentazione di ricetta medica (art. 4. D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto NFR n. 515 del 4 agosto 1995

Specialità medicinale EUTROM (granisetron) anche nelle preparazioni: siringhe preriempite 3 mg/l ml i.m.; (nuove preparazioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 05085580156.

Produttore: la produzione, delle preparazioni sopra indicate sono effettuate dalla società Solvay Duphar the Netherlands; Smithkline Beecham Pharmaceuticals nell'officina sita in Worthing (Gran Bretagna).

Il controllo è effettuato dalla società Smithkline Beecham Pharmaceuticals Worthing Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

una siringa preriempita da 3 mg/l ml per uso i.m.

A.I.C. n. 028095038 (in base 10), 0UTDKY (in base 32),

classe: A con applicazione della nota 57;

prezzo L. 67.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità:

3 siringhe preriempite da 3 mg/l ml per uso i.m.:

n. A.I.C. 028095040 (in base 10), 0UTDL0 (in base 32),

classe: A con applicazione della nota 57;

prezzo L 201.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità.

Composizione ogni siringa preriempita contiene: principio attivo Granisetron cloridrato. corrispondente a granisetron mg 3.

Eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Granisetron è indicato nella prevenzione e nel trattamento degli episodi acuti e ritardati di nausea e vomito indotti da terapia citostatica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile dietro presentazione di ricetta medica (art 4, D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto di decreto NFR n 516 del 4 agosto 1995

Specialità medicinale TARAZ (granisetron) anche nelle preparazioni: siringhe preriempite 3 mg/l ml i.m.; (nuove preparazioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A I C · Sark S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03878810153.

Produttore: la produzione, delle preparazioni sopra indicate sono effettuate dalla società Solvay Duphar the Netherlands, Smithkline Beecham Pharmaceuticals nell'officina sita in Worthing (Gran Bretagna).

Il controllo è effettuato dalla società Smithkline Beecham Pharmaceuticals Worthing - Gran Bretagna

Confezioni autorizzate, numeri A.I C., classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, legge n. 537/1993:

1 siringa preriempita da 3 mg/ 1 ml per uso i.m..

n. A.I C. 028063030 (in base 10), 0USF9Q (in base 32),

classe. A con applicazione della nota 57,

prezzo L 67.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità;

3 siringhe preriempite da 3 mg/1 ml per uso i.m

n. A I C 028063042 (in base 10) 0USFB2 (in base 32),

classe. A con applicazione della nota 57,

prezzo L. 201 200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità.

Composizione· ogni siringa preriempita contiene: principio attivo granisetron cloridrato, corrispondente a granisetron mg 3.

Eccipienti sodio cloruro, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche. granisetron è indicato nella prevenzione e nel trattamento degli episodi acuti e ritardati di nausea e vomito indotti da terapia citostatica

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile dietro presentazione di ricetta medica (art 4, D Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto A.I.C n. 517 del 4 agosto 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AULIN BETA (nimesulide ß-ciclodestrina) nelle forme: «compresse» divisibili da 400 mg per uso orale; «bustine» bipartite da 400 mg, per uso orale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A I.C . Boehringer Mannheim Italia S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S Uguzzone, 5; codice fiscale n 04843650153

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni sopra indicate sono effettuati dalla società Italfarmaco S.p.a nello stabilimento consortile sito in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Confezioni autorizzate numeri A I C , classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993.

30 compresse divisibili da 400 mg per uso orale·

n. A.I.C 029122013 (in base 10), 0VSRGX (in base 32);

classe. C,

30 bustine bipartite da 400 mg per uso orale.

n. A.I C. 029122025 (in base 10), 0VSRH9 (in base 32);

classe: C.

Composizione: una compressa divisibile contiene: principio attivo: nimesulide ß-ciclodestrina 400 mg (pari a nimesulide mg 100); eccipienti lattosio, calcio fosfato, bibasico, polivinilpirrolidone, reticolato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione una bustina bipartita contiene: principio attivo· nimesulide ß-ciclodestrina 400 mg (pari a nimesulide mg 100); eccipienti: sorbitolo, silice colloidale, aspartame, aroma di arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art 4 D.Lgs. n 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto A.I.C. n. 518 del 4 agosto 1995

Specialità medicinale NIMEDEX (nimesulide ß-ciclodestrina) nelle forme «compresse» divisibili da 400 mg per uso orale; «bustine» bipartite da 400 mg, per uso orale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C. Italfarmaco S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330; codice fiscale n. 00737420158.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni sopra indicate sono effettuati dalla società titolare dell'A I.C nello stabilimento consortile sito in Milano, viale Fulvio Testi, 330

Confezioni autorizzate, numeri A.I C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

30 compresse divisibili da 400 mg per uso orale:

n. A.I.C 029120019 (in base 10), 0VSPJM (in base 32),

classe C;

30 bustine bipartite da 400 mg per uso orale:

n. A.I.C 029120021 (in base 10), 0VSPJP (in base 32);

classe· C.

Composizione una compressa divisibile contiene: principio attivo: nimesulide ß-ciclodestrina 400 mg (pari a nimesulide mg 100); eccipienti: lattosio, calcio fosfato, bibasico, polivinilpirrolidone, reticolato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Composizione una bustina bipartita contiene· principio attivo: nimesulide ß-ciclodestrina 400 mg (pari a nimesulide mg 100), eccipienti. sorbitolo, silice colloidale, aspartame, aroma di arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare

Classificazione ai fini della fornitura medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 D.Lgs n 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto A.I.C. n. 519/1995 del 4 agosto 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale REUBENIL (nimesulide ß-ciclodestrina) nelle forme e confezione

«compresse» divisibili da 400 mg per uso orale;

«bustine» bipartite da 400 mg, per uso orale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto Farmaceutico S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori, 54; codice fiscale n. 00738480151.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni sopra indicate sono effettuati nello stabilimento consortile Italfarmaco-Lifepharma-Zilliken, sito in Milamo, viale Fulvio Testi n 330

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C, classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

30 compresse divisibili da 400 mg per uso orale:

n. A.I.C 029127014 (in base 10), 0VSWC6 (in base 32);

classe: C;

30 bustine bipartite da 400 mg per uso orale:

n. A I.C 029127026 (in base 10), 0VSWCL (in base 32),

classe. C.

Composizione: una compressa divisibile contiene: principio attivo: nimesulide ß-ciclodestrina 400 mg (pari a nimesulide mg 100); eccipienti: lattosio, calcio fosfato bibasico, polivinilpirrolidone, reticolato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: una bustina bipartita contiene: principio attivo: nimesulide ß-ciclodestrina 400 mg (pari a nimesulide mg 100); eccipienti: sorbitolo, silice colloidale, aspartame, aroma di arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 520/1995 del 4 agosto 1995

Specialità medicinale DEALGIC (diclofenac sodico), nelle forme: «capsule» x mg «75», «capsule» x mg «100» e «fiale» x mg 75, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Poli industria chimica S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1; codice fiscale n. 00746490150.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale, nelle forme sopraindicate, sono effettuati dalla società Klinge Pharma Gmbh, nello stabilimento sito in Munchen (Germania)

La produzione, i controlli ed il confezionamento della forma fiale x mg 75 nonché le operazioni terminali di confezionamento delle preparazioni capsule x mg 75 e x mg 100 possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C nello stabilimento comune sito in Rozzano (Milano).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 capsule x 75 mg:

n. A.I.C.: 028943013 (in base 10), 0VM8P5 (in base 32),

classe: A;

prezzo L. 10.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

20 capsule x mg 100:

n. A.I.C.: 028943025 (in base 10), 0VM8PK (in base 32);

classe: A,

prezzo L. 13 900 ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale;

5 fiale x mg 75:

n. A.I.C: 028943037 (in base 10), 0VM8PX (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 6.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialita medicinali.

Composizione:

una capsula da 75 mg contiene: pellets gastroresistenti: diclofenac sodico mg 25 pari a diclofenac mg 23,20: pellets ritardo: diclofenac sodico mg 50 pari a diclofenac mg 46,40; eccipienti: cellulosa microcristallina; polivinilpirrolidone; silice anidra colloidale; copolimero dall'acido metacrilico tipo C; propilenglicole; Eugradit RS 100; Eugradit RL 100; dibutilftalato; talco, indigotina (E132); titanio biossido (E171); acqua depurata; gelatina (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula da 100 mg contiene: pellets gastroresistenti: diclofenac sodico mg 25 pari a diclofenac mg 23,20; pellets ritardo: diclofenac sodico mg 75 pari a diclofenac mg 69,60; eccipienti: cellulosa microcristallina; polivinilpirrolidone, silice anidra colloidale: copolimero dall'acido metacrilico tipo C, propilenglicole; Eugradit RS 100; Eugradit RL 100; dibutilftalato; talco; indigotina (E132); titanio biossido (E171); acqua depurata; gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala contiene: diclofenac sodico mg 75 pari a diclofenac mg 69,60; eccipienti. alcool benzilico; propilenglicole; sodio metabisolfito; sodio idrossido; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quanitità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche. affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative. artrite reumatoide, spondilite anchilosante; artrosi; reumatismo extra-articolare, stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica.

Trattamento sintomatico della dismenorrea primaria.

Le fiale sono indicate nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C 521/1995 del 4 agosto 1995

Specialità medicinale ACLONIUM (galapentin), nelle forme: capsule da mg «100», da mg «300» e da mg «400», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S p.a., domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03524320151

Produttore. la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società Godecke AG nello stabilimento sito in Mooswaldallee, 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993:

50 capsule x mg 100:

n. A.I C: 031830019 (in base 10), 0YCD03 (in base 32),

classe: A;

prezzo L. 25.600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

50 capsule x mg 300:

n. A.I C.: 031830021 (in base 10), 0YCD05 (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 67 600 ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinali;

50 capsule x mg 400:

n. A.I.C.: 031830033 (in base 10), 0YCD0K (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 53.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

una capsula da mg 100 contiene: principio attivo: gabapentin mg 100; eccipienti: lattosio idrato, amido di mais, talco, gelatina, E171 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

una capsula da mg 300 contiene: principio attivo: gabapentin mg 300; eccipienti: lattosio idrato, amido di mais, talco, gelatina, E171, E172 giallo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula da mg 400 contiene: principio attivo: gabapentin mg 400; eccipienti: lattosio idrato, amido di mais, talco, gelatina, E171, E172 giallo, E172 rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: epilessia parziale semplice, complessa, a secondaria generalizzazione in pazienti refrattari agli antiepilettici tradizionali o intolleranti ad essi.

Aclonium è indicato in associazione ad altri antiepilettici in pazienti non adeguatamente controllati da tali farmaci impiegati da soli o in associazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A I C. n 522/1995 del 4 agosto 1995

Specialità medicinale DICLOFTIL (diclofenac sodico), nella forma collirio allo 0,1%

Titolare A.I.C. Farmigea S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani, 2, codice fiscale n. 00109820506.

Produttore. la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Wakamoto Pharmaceutical Co Ltd - Sagami Ohi Factory - 378 Kanate Aza Minami, Ohi-Machi-Ahigarakami-gum Kanagawa (Giappone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone x ml 5 di collirio allo 0,1%

n. A.I.C.: 029041011 (in base 10), 0VQ8CM (in base 32),

classe B;

prezzo L. 8.600 ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali

Composizione 100 ml contengono: diclofenac sodico mg 100; eccipienti acido borico, borace, clorobutanolo; polivinilpirrolidone K 25; polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici e/o dolorosi del segmento anteriore dell'occhio, insorti in seguito a interventi chirurgici (cataratta, cheratotomia, ecc) o eventi traumatici; cheratocongiuntiviti acute e croniche, di natura allergica, da agenti chimici o fisici, ecc, mantenimento della midriasi intraoperatoria in corso di intervento di cataratta; prevenzione dell'edema maculare cistoide, neovascolarizzazioni corneali superficiali; soggetti che necessitano di terapia steroidea protratta con rischio di insorgenza di glaucoma da cortisonici (steroido-responders)

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 D Lgs. n 539/1992)

Altre condizioni. i controlli di qualità sui singoli lotti importati sono effettuati dalla società Farmigea S p.a nello stabilimento sito in Pisa, via Carmignani.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C n 523/1995 4 agosto 1995

Specialità medicinale WELLVONE (atovaquone), nella forma compresse x mg 250, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate

Titolare A.I C. The Wellcome Foundation Ltd - Londra (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Wellcome Italia S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36; codice fiscale n 00407630581.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Dartford (Gran Bretagna); le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento, etichettatura, inserimento del foglio illustrativo) possono essere effettuate anche dalla Wellcome Italia S p.a nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via del Mare, 36

Confezione autorizzata, numeri A I.C e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

63 compresse x mg 250

n. A I.C.. 029557016 (in base 10), 0W6086 (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero (H),

prezzo L 526.000 ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene: principio attivo. atovaquone mg 250, eccipienti: idrossipropilcellulosa; cellulosa microcristallina, povidone K30, sodio amido glicolato, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, biossido di titanio, polietilenglicol 400, ossido di ferro giallo (E172), polietilenglicol 8000, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: le compresse di «Wellvone» sono indicate per. trattamento dell'episodio acuto di polmonite da Pneumocystis carinii (PCP) di grado lieve/moderato (rapporto tra tensione alveolare/arteriosa $[(A\text{-}a)DO_2] \leq 45$ mmHg (6KPa) e tensione dell'ossigeno nel sangue arterioso (PaO_2) 60 mmHg (8kPa) con respirazione ad aria ambientale, in pazienti che siano intolleranti alla terapia con cotrimossazolo (si vedano «Precauzioni d'impiego»).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 D Lgs. n 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto· dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Decreto A I C. n. 524/1995 del 4 agosto 1995

Farmaco preconfezionato prodotto industrialmente: LIDOCAINA 2% soluzione iniettabile, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate

Titolare A.I.C. Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A C R.A.F S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale n. 03907010585

Produttore: la produzione. i controlli ed il confezionamento del farmaco preconfezionato prodotto industrialmente sono effettuati dalla società titolare dell'A.I C. nello stabilimento consortile sito in Ancona, s.s. 16 Adriatica, km 303.

Confezione autorizzata, numeri A I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993·

flacone multidose × ml 50 con tappo perforabile:

n. A.I.C.: 029215011/G (in base 10);

classe: C

Composizione: 100 ml contengono lidocaina cloridrato monoidrata g 2, eccipienti: metile p-idrossibenzoato sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: anestesie per infiltrazione loco-regionale.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 525/1995 del 4 agosto 1995

Farmaco preconfezionato prodotto industrialmente MEPIVACAINA, soluzione iniettabile all'«1%» e al «2%», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I C: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale n. 03907010585.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento del farmaco preconfezionato prodotto industrialmente di cui trattasi sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Ancona, s.s. 16 Adriatica, km 303

Confezione autorizzata, numeri A I C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale × ml di soluzione iniettabile all'1%.

n A.I C · 029233018/G (in base 10), 0VW3VU (in base 32);

classe: C;

10 fiale × ml 10 di soluzione iniettabile al 2%:

n. A.I.C : 029233020/G (in base 10), 0VW3VW (in base 32),

classe: C.

Composizione:

ogni fiala da 10 ml di «Mepivacaina 1%» contiene: principio attivo: mepivacaina cloridrato mg 100; eccipienti. sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 10 ml di «Mepivacaina 2%» contiene: principio attivo. mepivacaina cloridrato mg 200; eccipienti· sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la «Mepivacaina» è indicata in molti piccoli interventi chirurgici nel campo della: urologia, ginecologia, oculistica (blocco retrobulbare, ecc.), dermatologia (asportazione di verruche, cisti dermoidi, ecc.), otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc), ortopedia (riduzione di fratture e lussazioni, ecc.), medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc), medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.). In tutti i casi in cui si desideri prolungare la durata dell'anestesia regionale, oppure quando si desideri operare in una zona assolutamente ischemica, è indicata la somministrazione di mepivacaina con adrenalina.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 526/1995 del 4 agosto 1995

Farmaco preconfezionato prodotto industrialmente: MEPIVACAINA-ADRENALINA soluzione iniettabile all'«1%» e al «2%», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R A.F. S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale n. 03907010585.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento del prodotto di cui trattasi sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Ancona, s.s 16 Adriatica. km 303.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Mepivacaina 1% - Adrenalina»: 10 fiale × ml' 10:

n. A.I.C.: 029234010/G (in base 10), 0VW4UU (in base 32);

classe: C;

«Mepivacaina 2% - Adrenalina» 10 fiale × ml 10:

n. A I.C.: 029234022/G (in base 10), 0VW4V6 (in base 32),

classe. C

Composizione:

«Mepivacaina 1% - Adrenalina»: ogni fiala da 10 ml contiene: Mepivacaina cloridrato mg 100, adrenalina tartrato acido mg 0,091 (corr. ad adrenalina 0,005 mg); eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito. acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Mepivacaina 2% - Adrenalina»: ogni fiala da 10 ml contiene: mepivacaina cloridrato mg 200, adrenalina tartrato acido mg 0,091 (corr. ad adrenalina 0,005 mg); eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche· La «Mepivacaina» è indicata in molti piccoli interventi chirurgici nel campo della. urologia. ginecologia, oculistica (blocco retrobulbare, ecc.), dermatologia (asportazione di verruche, cisti dermoidi, ecc.), otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.), ortopedia (riduzione di fratture e lussazioni, ecc.), medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.), medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.).

In tutti i casi in cui si desideri prolungare la durata dell'anestesia regionale, oppure quando si desideri operare in una zona assolutamente ischemica, è indicata la somministrazione di mepivacaina con adrenalina

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art 5 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto di A.I.C. n. 527/1995 del 4 agosto 1995

Farmaco preconfezionato prodotto industrialmente BUPIVACAINA soluzione iniettabile per anestesia locale allo «0,25%» e allo «0,5%» e soluzione iperbarica 1% per anestesia locale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70; codice fiscale n. 03907010585.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento del farmaco di cui trattasi sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Ancona, s.s. Adriatica 16, km 303.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale di soluzione iniettabile × ml 10 allo 0,25%:
n. A.I.C.: 029232016/G (in base 10), 0VW2WJ (in base 32);
classe: C;

10 fiale di soluzione iniettabile × ml 10 allo 0,50%:
n. A.I.C.: 029232028/G (in base 10), 0VW2WW (in base 32);
classe: C;

10 fiale × ml 2 di soluzione iperbarica all'1%:
n. A.I.C.: 029232030/G (in base 10), 0VW2WY (in base 32);
classe: C.

Ogni fiala da 10 ml allo 0,25% contiene: bupivacaina cloridrato monoidrato mg 26,38 (pari a bupivacaina cloridrato mg 25); eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmacuetica acquisita agli atti).

Ogni fiala da 10 ml allo 0,5% contiene: bupivacaina cloridrato monoidrato 52,77 mg (pari a bupivacaina cloridrato mg 50); eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni fiala da 2 ml di soluzione iperbarica all'1% contiene: bupivacaina cloridrato monoidrato mg 21,104 (pari a bupivacaina cloridrato mg 20); eccipienti: glucosio monoidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la «Bupivacaina» è indicata in tutte le pratiche di chirurgia generale in cui sia necessaria l'anestesia periferica: ortopedia, otorinolaringoiatria, stomatologia, ginecologia, urologia, dermatologia. L'anestesia con «Bupivacaina» si pratica mediante infiltrazione locale, tronculare, loco-regionale, blocco del simpatico, blocco endovenoso retrogrado e blocco endoarterioso, peridurale sacrale e spinale subaracnoideo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NFR n. 531/1995 del 4 agosto 1995

Specialità medicinale: NOVILAX nella preparazione «Bambini» microclismi × ml 3, nelle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 122; codice fiscale n. 00047510326.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale, nella preparazione sopra indicata, sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Trieste, via Flavia, 122.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 microclismi × ml 3:
n. A.I.C.: 020578035 (in base 10), 0MMZRM (in base 32);
classe: C.

Composizione: 1 ml contiene: principi attivi: sorbitolo mg 625, sodio citrato mg 90, sodio lauril sulfoacetato mg 9; eccipienti: glicerina mg 125, acqua depurata F.U. q.b. a 1 ml conservante: acido sorbico mg 1.

Indicazioni teraputiche: stitichezza.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A5002

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Daunia», «Murgia», «Salento», «Tarantino», «Valle d'Itria», «Puglia» e proposte dei relativi disciplinari di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sottoelencate:

«Daunia», «Murgia», «Salento», «Tarantino», «Valle d'Itria», «Puglia»,

per i vini da tavola prodotti nei territori per ciascuno di essi indicati e ricadenti nell'ambito della Regione Puglia, ha espresso parere favorevole al loro accoglimento ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Daunia» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Daunia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2

La indicazione geografica tipica «Daunia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito (da uve aromatiche);

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, passito (da uve aromatiche) e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Daunia», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia — esclusi i vitigni Montepulciano e Ottavianello — è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia fino ad un massimo del 15%

I vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Daunia» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Puglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» bianco, rosso e rosato a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» con la specificazione del vitigno, a tonnellate 15.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Daunia», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0 % per i bianchi;
10,0 % per i rosati;
10,5 % per i rossi.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5 % vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Daunia» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Daunia» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Daunia» bianco 10,5%;
«Daunia» rosso 11,0%;
«Daunia» rosato 11,0%.

Art. 7

Alla indicazione geografica tipica «Daunia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Daunia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Murgia» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Murgia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Murgia», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Murgia» bianco con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Bombino bianco;
Chardonnay,
Fiano;
Greco;
Garganera;
Moscato bianco;
Pampanuto;
Pinot bianco;
Bianco D'Alessano;
Verdeca,
Malvasia,
Moscatello Selvatico;
Sauvignon,

è riservata ai mosti a vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Murgia» rosato con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico;
Pinot Nero;
Sangiovese;
Uva di Troia;
Bombino Nero,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Murgia» rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico;
Aleatico,
Sangiovese;
Uva di Troia,
Pinot Nero;
Cabernet Sauvignon;
Primitivo,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» con la specificazione di uno dei vitigni Moscato Bianco, Moscatello Selvatico, Primitivo e Aleatico possono essere prodotti nelle tipologie abboccato, amabile e dolce

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Murgia» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di: Bari.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Puglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Murgia»: bianco, rosso e rosato con o senza specificazione di vitigno a tonnellate 16; per i vini ad indicazione geografica «Murgia» con la specificazione dei vitigni Primitivo e Aleatico a tonnellate 10.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Murgia», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;
10,0% per i rosati,
10,5% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante e frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco 10,5%;
rosso 11,0%;
rosato 11%.

Le tipologie frizzante e spumante all'atto dell'immissione al consumo possono avere un titolo alcolometrico totale minimo di 9,5% vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Murgia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Murgia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Salento» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Salento», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Salento», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, passito e novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salento», bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto a bacca di colore corrispondente.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salento» rosato devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vitigno Negroamaro.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni a bacca nera autorizzati e o raccomandati per le provincie di Brindisi, Lecce, Taranto fino ad un massimo del 30%.

L'indicazione geografica tipica «Salento» bianco, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Bombino;
Chardonnay;
Garganega;
Malvasia;
Moscato;
Pinot;
Sauvignon;
Trebbiano;
Verdeca;
Vermentino,

è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Salento» rosso, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni.

Malvasia;
Negroamaro;
Primitivo,

è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%

L'indicazione geografica tipica «Salento» rosato, con la specificazione del vitigno Negroamaro è riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve di detto vitigno per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, autorizzati e o raccomandati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, sino ad un massimo del 30%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salento» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Salento» comprende i territori amministrativi delle provincie di: Brindisi, Lecce e Taranto.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Puglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Salento»· a tonnellate 12 per la tipologia Rosso Primitivo: a tonnellate 16 per le tipologie derivante da uve a bacca nera a tonnellate 18 per quelle derivate da uve a bacca bianca.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salento», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di·

10,0% per i bianchi;
11,0% per i rosati,
11,5% per rossi;
12,0% per il primitivo.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salento» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione per le tipologie rosato per la quale la resa non deve essere superiore al 55%

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Salento» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci non deve essere inferiore al 55%.

Art 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Salento» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco 10,5%;
rosso 12,0%;
rosato 11,5%

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Salento» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Salento» può essere utilizata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Tarantino» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Tarantino», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2

La indicazione geografica tipica «Tarantino», è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante spumante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino», bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto a bacca di colore corrispondente.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vitigni a bacca nera, raccomandati c/o autorizzati per la provincia di Taranto, vinificate in rosato.

La indicazione geografica tipica «Tarantino» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati c/o autorizzati per la provincia di Taranto esclusi vitigni Montepulciano o Ottavianello è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto fino un massimo del 15%.

La specificazione del nome del vitigno Negroamaro e Malvasia nera è riservata ai mosti ed ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve di detti vitigni nelle seguenti percentuali·
Negroamaro 70-80%;
Malvasia nera 20-30%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Tarantino» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di: Taranto.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Puglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» bianchi a tonnellate 18; per i vini «Tarantino» rossi e rosati a tonnellate 16; per i vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» con la specificazione del vitigno a tonnellate 15.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;
10,5% per i rosati;
11,5% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante e frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Tarantino» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco 10,0%;
rosso 11,5;
rosato 11,0%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Tarantino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992. n. 164, l'indicazione geografica tipica «Tarantino» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valle d'Itria», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2

La indicazione geografica tipica «Valle d'Itria», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante,
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» bianchi, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Bari, Brindisi e Taranto.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» rossi e rosati devono essere ottenuti dalla vinificazione dei vitigni Negroamaro e/o Primitivo.

Possono concorrere alla produzione dei predetti vini le uve provenienti da vitigni a bacca nera, autorizzati e/o raccomandati per le province di Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 50%

L'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» bianco con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Verdeca;
Bianco d'Alessano.
Fiano,
Malvasia:
Moscato bianco,
Moscatello selvatico;
Pinot bianco:
Sauvignon,
Trebbiano;
Chardonnay;
Impigno:
Bombino bianco,

è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Negroamaro;
Primitivo;
Malvasia nera;
Sangiovese;
Cabernet Sauvignon;
Aleatico;
Pinot nero,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni almeno l'85%

L'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» con la specificazione dei seguenti vitigni:

Negroamaro;
Primitivo;
Malvasia nera;
Sangiovese;
Pinot,

è riservata ai mosti ed ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per le province di Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 15%

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante spumante e novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Alberobello e Locorotondo in provincia di Bari; Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e Ostuni in provincia di Brindisi; Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Puglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» a tonnellate 15.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;
10,5% per i rosati;
11,0% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante e frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci

Art 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco 10,5%;
rosso 11,5%,
rosato 11,0%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Puglia» e del relativo disciplinare di produzione

Art 1.

La indicazione geografica tipica «Puglia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2.

La indicazione geografica tipica «Puglia», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di cui allart. 3, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione di uno dei sotto indicati vitigni raccomandati e/o antorizzati in tutte le province della regione Puglia - esclusi i vitigni Montepulciano o Ottavianello - è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni:

Aleatico;
Aglianico;
Bombino nero;
Bombino bianco;
Falanghina;
Fiano;
Greco,
Malvasia bianca;
Malvasia nera;
Uva di Troia;
Moscato bianco;
Moscatello;
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Chardonney;
Pinot bianco;
Pinot nero;
Riesling;
Sauvignon;
Primitivo;
Negroamaro;
Verdeca;
Bianco d'Alessano;
Pampanuto;
Trebbiano,
Sangiovese.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province della regione Puglia fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Puglia» comprende i territori amministrativi delle provincie di:

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Puglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» bianco, rosso, rosato e con la specificazione di vitigno, esclusi i vitigni Primitivo e Aleatico, a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», con la specificazione dei vitigni Primitivo e Aleatico, a tonnellate 15.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;
9,5% per i rosati;
10% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Puglia» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Puglia» bianco 10%;
«Puglia» rosso 10,50%;
«Puglia» rosato 10,0%

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» frizzante e spumante all'atto dell'immissione al consumo possono avere un totale alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Puglia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudivo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Puglia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A4927

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 agosto 1995

Dollaro USA	1624,02
ECU	2051,95
Marco tedesco	1092,88
Franco francese	319,44
Lira sterlina	2493,68
Fiorino olandese	976,56
Franco belga	53,194
Peseta spagnola	12,865
Corona danese	282,09
Lira irlandese	2550,36
Dracma greca	6,838
Escudo portoghese	10,582
Dollaro canadese	1196,07
Yen giapponese	16,777
Franco svizzero	1316,60
Scellino austriaco	155,41
Corona norvegese	250,25
Corona svedese	221,48
Marco finlandese	370,78
Dollaro australiano	1202,10

95A5031

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 3382 del 14 luglio 1995 la giunta regionale ha revocato la propria precedente deliberazione n. 1007 del 14 marzo 1995 riguardante la messa in gestione commissariale della «Coop. di consumo Costa - Soc. coop. a r.l.», in Aviano.

Con deliberazione n. 3556 del 14 luglio 1995, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Sanitalia - Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Udine ed ha nominato commissario governativo il rag. Pietro Colavitti, con studio in Trieste, via Donota n. 3 e vice-commissario governativo il dott. Giorgio Siciliani, con studio in Udine, via Reconquista n. 56.

95A4931

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economica - Scienze economiche e bancarie
legislazione bancaria (settore N05X).

Facoltà di medicina e chirurgia
pediatria (settore F19A);
psichiatria (settore F11A).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5005

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di lettere e filosofia

settore scientifico disciplinare L17A - lingua e letteratura spagnola - per la disciplina «lingua e letteratura spagnola».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante. *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n 341

In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n 537, il trattamento del professore chiamato resta subordinato alla relativa disponibilità finanziaria sul bilancio di Ateneo

95A4995

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia

settore scientifico disciplinare F04C - oncologia medica, per la disciplina «oncologia medica».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla relativa disponibilità finanziaria sul bilancio di Ateneo

95A4996

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1995).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 314/1995 del 9 giugno 1995, concernente il cambio della ragione sociale del titolare di A.I.C., alla pag. 33, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* ove si legge: «da ESKAY S.p.a. a IODOSAN», leggasi: «da ESKAY S.p.a. a IODOSAN *S.p.a.*».

95A4939

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 102.000**	**L. 120.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 34.000**	**L. 40.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.) Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 27.000**	**L. 32.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 13.500**	**L. 16.000**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 336.000**	**L. 672.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**	**L. 410.000**
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.450**	**L. 2.900**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a.s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P.Z.S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . L. 357.000
- semestrale . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 65.500
- semestrale . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . L. 200.000
- semestrale . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 65.000
- semestrale . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . L. 199.500
- semestrale . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . L. 687.000
- semestrale . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 6 0 9 5 *

L. 1.300